

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 5 OTTOBRE 2001

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 40

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5983	[5.1.0]
Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090	2

**Gli allegati cartografici sono in visione
presso la redazione
del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e negli uffici competenti della Regione Lombardia,
via Fabio Filzi n. 22, Milano**

[BUR2001031]

[5.1.0]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 - n. 7/5983

Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

– la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

– la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni e integrazioni;

– la l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 «Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della valle del Ticino» e successive modificazioni ed integrazioni;

– la l.r. 22 marzo 1980, n. 33 «Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino» e successive modificazioni ed integrazioni;

– la l.r. 28 febbraio 2000 n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 4, che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei Piani territoriali di coordinamento (P.T.C.) dei parchi regionali precedentemente riconosciuti al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della l.r. 86/83;

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 57, che prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 142/90 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela dell'ambiente;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale recepisca i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;

– la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni», e in particolare gli artt. 4 e 5 in base ai quali i P.T.C. dei parchi regionali hanno valenza di piano territoriale paesistico;

– la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» in base alle quali la normativa del parco naturale regionale, la cui perimetrazione viene qui proposta, deve essere armonizzata con le previsioni della pianificazione faunistico-venatoria in relazione alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da individuare a protezione della fauna selvatica

– la d.g.r. n. 6/49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

– la d.g.r. n. 7/5554 del 13 luglio 2001 «Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni»;

Preso atto:

– dell'adozione della variante generale al P.T.C. del Parco lombardo della valle del Ticino con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 29 dell'11 maggio 1996 «Orientamenti, indirizzi e regole per la gestione e l'uso coordinato del territorio, dell'ambiente e del paesaggio ricompresso nei confini amministrativi delle municipalità costituenti il Parco regionale – lombardo della valle del Ticino» costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Presentazione;
- 2) Norme tecniche di attuazione;

- 3) Azzonamento in scala 1:10.000 (n. 48 tavole);
- 4) Carta del rischio archeologico (n. 5 tavole e legenda);
- 5) Regolamento per la raccolta dei funghi epigei e cartografia delle zone soggette a «Riserva parziale micologica» (n. 7 tavole);
- 6) Carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche (n. 5 tavole);
- 7) Vincoli aeroporto Malpensa;
- 8) Piano di settore boschi (deliberazione Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. IV/1929);
- 9) Regolamento per il mantenimento delle aree a marcita (testo e n. 5 tavole);
- 10) Carte pedologiche (n. 2 pubblicazioni);
- 11) Schede zone «D1» (n. 13 tavole);
- 12) Schede zone «D2» (n. 34 tavole);
- 13) Schede zone «R» (n. 81 schede);
- 14) Carta della partecipazione associata alla vita del Parco;
- 15) Abbaco delle tipologie rurali;
- 16) Raccolta dei regolamenti (n. 11 regolamenti);
- 17) Piano paesistico: carte scala 1:25.000 e relazione;
- 18) Regolamento per l'individuazione, il riconoscimento, l'affidamento e la gestione dei monumenti naturali del Parco Ticino;
- 19) Piano di tutela dei dossi planiziali (carta generale e tavole delle aree meritevoli di tutela);
- 20) Piano di settore per la fauna terrestre;
- 21) Progetti e piani da sottoporre ad accertamento di compatibilità ambientale o a dichiarazione di compatibilità ambientale;

– dell'avvenuta pubblicazione per 30 giorni consecutivi a far data dal 17 ottobre 1996 all'albo pretorio del Parco, dei comuni consorziati e delle Province di Milano, Pavia e Varese e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 Se.I. del 16 ottobre 1996 della deliberazione dell'Assemblea consortile di adozione della variante generale al P.T.C. del Parco lombardo della valle del Ticino;

– che, a seguito della pubblicazione della proposta di variante di P.T.C. adottata dal Consorzio del parco, sono pervenute all'ente parco n. 327 osservazioni entro il termine di legge;

– che successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, sono pervenute all'ente parco ulteriori n. 130 osservazioni alla proposta di variante di P.T.C.;

– che successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, sono pervenute direttamente in Regione Lombardia n. 77 osservazioni alla proposta di variante di P.T.C.;

– che l'Assemblea del Consorzio ha approvato le relative controdeduzioni e le modifiche ed integrazioni agli elaborati tecnici della proposta di variante ai P.T.C. conseguenti all'accoglimento delle osservazioni con la deliberazione n. 7 del 30 gennaio 1999 comprensiva dei seguenti allegati:

- 1) Norme tecniche di attuazione;
- 2) Azzonamento in scala 1:10.000 (n. 48 tavole);
- 3) Schede «R» (n. 82);
- 4) Schede aree «D1» (1-bis, 6-bis, 6-ter, 10-bis, 11-bis, 12);
- 5) Schede aree «D2» (1-bis, 9-bis, 20, 29, 31-bis, 33);
- 6) Abaco tipologie rurali;
- 7) Schede delle osservazioni (n. 457 schede);
- 8) Localizzazione delle osservazioni (n. 48 tavole);

Premesso che:

– successivamente al decreto del direttore generale della Tutela Ambientale n. 39472 del 13 settembre 1999, che individuava nella conferenza dei servizi la procedura per la verifica istruttoria della proposta di variante generale del P.T.C., è intervenuta la l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» che modifica il procedimento di approvazione del P.T.C.;

– è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 6/49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Tale deliberazione prevede, per i P.T.C. per i quali l'istruttoria non sia stata completata alla data di entrata in vigore della

l.r. 28 febbraio 2000, n. 11, che gli uffici provvedano al completamento dell'iter istruttorio determinando le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute;

Preso atto che:

- con decreto del direttore generale della Qualità dell'Ambiente n. 1303 del 19 gennaio 2001, integrato dal decreto n. 2959 del 12 febbraio 2001 e dal decreto 9564 del 26 marzo 2001, è stato costituito un gruppo di lavoro per la verifica della proposta di variante generale al P.T.C. rispetto agli indirizzi regionali ed alle disposizioni di legge in materia;

- i lavori sono stati avviati in data 23 gennaio 2001 e si sono conclusi il 25 luglio 2001 con l'esame di tutte le osservazioni pervenute al P.T.C. e delle controdeduzioni formulate dall'Assemblea consortile;

- è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5554 del 13 luglio 2001, recante «Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei Piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni»;

- la verifica istruttoria effettuata assicura una migliore coerenza del Piano con gli indirizzi di politica ambientale, con i piani e, gli interventi di interesse regionale, apportando alla proposta di variante generale al P.T.C. le opportune correzioni e le specificazioni relative, principalmente, a chiarimenti del testo normativo, adeguamento a normative sopravvenute, coordinamento con normative di settore e, anche per quanto concerne gli elaborati cartografici e le osservazioni, coordinamento con la programmazione e la pianificazione regionale (i relativi verbali sono allegati agli atti);

Dato atto che il P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino individua, nell'ambito del parco regionale, le zone proposte a parco naturale;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione del Consiglio regionale così come prevista dall'art. 1, comma 5, della l.r. 11/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare la variante generale al P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino, costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente piano:

- Norme tecniche di attuazione;
- Tav. 1 «Azzonamento» costituito da 48 fogli in scala 1:10.000 (*omissis*) (1);
- Schede aree «D1» (*omissis*) (2);
- Schede aree «D2» (*omissis*) (2);
- Schede aree «R»; (*omissis*) (2);
- Analisi del territorio del Parco Ticino a fini paesistici costituito da una relazione e da n. 5 tavole «Piano Paesaggistico» in scala 1:25.000 (*omissis*) (2);

2) di demandare, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, l.r. 30 novembre 1983, n. 86, a successiva legge regionale l'individuazione delle zone a parco naturale ed a deliberazione del Consiglio regionale la relativa disciplina;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Obiettivi del Piano e strumenti di attuazione
 Articolo 2 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione del territorio
 Articolo 3 - Competenze del Parco
 Articolo 4 - Elenco allegati
 Articolo 5 - Rettifiche cartografiche

TITOLO II - IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO

- Articolo 6 - Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale
 Articolo 7 - Ambito del fiume Ticino (T), area di divagazione fluviale del Ticino (F) - Zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), area di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)
 Articolo 8 - Zone C: ambito di protezione delle Zone naturalistiche perifluviali: zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1) e zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2)
 Articolo 9 - Ambito Agricolo e Forestale (G)
 Articolo 10 - Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale
 Articolo 11 - Aree R: aree degradate da recuperare
 Articolo 12 - Zone IC: zone di iniziativa comunale orientata
 Articolo 13 - Z.P.S.: Zone di Protezione Speciale
 Articolo 14 - S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria
 Articolo 15 - Z.N.P.: Zone Naturalistiche Parziali
 Articolo 16 - Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica
 Articolo 17 - Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio

TITOLO III - L'ATTUAZIONE DEL PIANO

- Articolo 18 - Strumenti di pianificazione e di attuazione: inquadramento generale e procedure di approvazione

CAPO I - NORME GENERALI DI TUTELA E GESTIONE

- Articolo 19 - La tutela delle risorse idriche
 Articolo 20 - La tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea
 Articolo 21 - La tutela, la gestione del patrimonio faunistico e la regolamentazione dell'attività di caccia e pesca
 Articolo 22 - L'esercizio dell'attività agricola, la difesa e la gestione del patrimonio agricolo esistente e l'individuazione delle zone sensibili
 Articolo 23 - La regolamentazione dell'attività di cava
 Articolo 24 - La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla funzione turistica e ricreativa
 Articolo 25 - Infrastrutture
 Articolo 25-bis - Il coordinamento con strumenti di programmazione sovraordinati
 Articolo 25-ter - Le procedure di programmazione negoziata
 Articolo 26 - La tutela della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento da rumore
 Articolo 27 - L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico
 Articolo 28 - La valutazione d'impatto ambientale

CAPO II - GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 29 - Gli atti amministrativi e le procedure
 Articolo 30 - La pubblicità degli atti

CAPO III - POTERI REPRESSIVI E DI CONTROLLO

- Articolo 31 - Vigilanza
 Articolo 32 - Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

— • —

(1) Per motivi tecnici di riproduzione la Tav. 1 «Azzonamento» viene pubblicata in n. 5 fogli in scala 1:25.000.

(2) Gli allegati omissi sono consultabili presso gli uffici competenti della Regione Lombardia, gli Spazi Regione di Milano, Pavia, Varese, il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 - Obiettivi del Piano e strumenti di attuazione**

1.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del Parco regionale lombardo della valle del Ticino, che nella presente normativa viene indicato per brevità con il termine Parco, i cui confini amministrativi coincidono con quelli dei Comuni indicati all'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni.

Il P.T.C. è redatto tenendo conto delle previsioni di tutela e gestione espresse dal Piano dell'area del parco naturale regionale della valle del Ticino piemontese approvato dal Consiglio regionale della Regione Piemonte con delibera n. 839-CR-2194 assunta in data 21 febbraio 1985 e tenendo conto altresì delle intese previste ai sensi delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale della Lombardia n. 47542 in data 25 gennaio 1994 e dal Consiglio regionale del Piemonte n. 831 CR 96222 in data 13 luglio 1994 per la costituzione di un Parco naturale interregionale lombardo e piemontese della valle del Ticino.

Il P.T.C. è redatto in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette con particolare riferimento al ruolo fondamentale attribuito alle attività di pianificazione e programmazione.

Il P.T.C. ha effetti di Piano paesistico coordinato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale.

1.2 Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio.

1.3 Il Piano tutela:

- a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- b) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
- c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- f) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- h) la qualità dell'aria;
- i) la cultura e le tradizioni popolari della valle del Ticino;
- j) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

1.4 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente il P.T.C. è attuato attraverso gli strumenti di attuazione disciplinati al successivo Titolo III ed in particolare:

- a) Piani di Settore;
- b) Regolamenti;
- c) Convenzioni;
- d) Accordi di programma.

Articolo 2 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione del territorio

2.1. I rapporti tra il P.T.C. e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono disciplinati dall'articolo 18 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 29, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1.

2.2. Il P.T.C. ha effetti di Piano Paesistico e di Piano Urbanistico - Territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni della presente variante al P.T.C. del Parco nei termini e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

2.3. Il presente P.T.C. recepisce la classificazione di fattibilità geologica desumibile dagli studi di supporto alla pianificazione comunale, redatti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997 n. 41 avente ad oggetto «Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti».

2.4. Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato; esse tuttavia saranno verificate ed eventualmente modificate al variare delle esigenze socio-economiche ed ambientali.

Articolo 3 - Competenze del Parco

3.1 Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal P.T.C., con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, l'Ente gestore rilascia sugli interventi da eseguirsi nei comuni ricadenti nel perimetro del parco ed assoggettati all'autorizzazione paesaggistica subdelegata la certificazione di conformità di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18. Tale certificazione non è richiesta per gli interventi elencati nell'articolo 16 della suddetta legge regionale.

3.2 Il Parco inoltre concorre, per quanto di propria competenza e di concerto con l'Ente delegato per legge, a:

- a) esercitare le competenze previste dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9;
- b) esercitare le funzioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33;
- c) concorrere nell'ambito delle proprie competenze alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

3.3 Restano di competenza del Parco tutte le funzioni attribuitegli, anche sotto forma di delega o di subdelega, dalle norme vigenti e in particolare quelle previste:

- a) dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 in materia di boschi e di tutela della vegetazione;
- b) dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 21 e dal titolo III in materia di vigilanza e sanzioni amministrative;
- c) dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche ed in particolare da quanto previsto dall'articolo 25: «Disciplina delle acque in aree protette»;
- d) dalle leggi regionali 4 luglio 1998, n. 11 e 27 marzo 2000, n. 18;
- e) dall'articolo 23, commi 8 e 9-quater del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Articolo 4 - Elenco allegati

4.1 Il P.T.C. di parco regionale è costituito da:

- a) Norme tecniche di attuazione;
- b) Tav. 1 «Azzonamento» costituito da 48 fogli in scala 1:10.000;
- c) Schede aree «D1»;
- d) Schede aree «D2»;
- e) Schede aree «R»;
- f) «Analisi del territorio del parco Ticino a fini paesistici» costituito da 1 relazione e da 5 tavole «Piano Paesaggistico» in scala 1:25.000.

4.2 Costituiscono quadro di riferimento conoscitivo di base del P.T.C. i seguenti elaborati di analisi, depositati presso la sede del Parco:

- a) struttura persistente del territorio e principali elementi geografici (1:25.000);
- b) stratificazione storica dei tracciati territoriali e degli insediamenti fino all'epoca romana (1:100.000);
- c) stratificazione storica dei tracciati territoriali e degli insediamenti fino al XIX secolo (1:100.000);

- d) principali aree di interesse archeologico (1:100.000);
- e) localizzazione dei siti e degli edifici di interesse storico (1:25.000);
- f) centri di interesse architettonico - storico - ambientale (1:25.000);
- g) abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici;
- h) carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche nel Parco Ticino;
- i) carta del rischio archeologico.

Articolo 5 – Rettifiche cartografiche

5.1 La Giunta regionale con propria deliberazione può provvedere a limitate rettifiche di cartografia, qualora risultino errori palesi, ovvero al mutamento di scala delle cartografie medesime, nel caso in cui il mutamento di scala consenta una miglior tutela. Tale deliberazione deve essere pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO

Articolo 6 – Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale

6.1 L'analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco consente l'identificazione di tre ambiti paesaggistici:

1) **l'ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume**, ove si sono conservate estese e significative porzioni della foresta originaria, definito ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:

- zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie;
- zone naturalistiche integrali (A): zone nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità;
- zone naturalistiche orientate (B1): zone che individuano complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico;
- zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2): zone che individuano complessi botanico-forestali di rilevante interesse;
- zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): zone che per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste e le aree di protezione.

2) **l'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino**, dalla valle fluviale principale del torrente Terdoppio e dal complesso delle colline moreniche sublacuali, definito ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:

- zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1);
- zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2).

3) **L'ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi**, definito ambito agricolo e forestale e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:

- zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1);
- zone di pianura irrigua (G2).

6.2 Al fine di una maggiore definizione di dettaglio, funzionale ad una più organica tutela e gestione dell'area protetta, sono state inoltre individuate le seguenti zone ed aree:

- a) **zone naturalistiche parziali (Z.N.P.)**, istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone naturalistiche perifluviali;
- b) **zone di Iniziativa Comunale Orientata (I.C.)**, comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni;
- c) **aree di promozione economica e sociale (D)**, riconosciute quali aree già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare nel più generale contesto ambientale;
- d) **aree degradate da recuperare (R)**, nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compati-

bile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco;

e) **aree a tutela archeologica**, costituite da porzioni di territorio dove si riscontrano significative testimonianze di valore storico-archeologico;

f) **aree di divagazione del fiume Ticino (F)**, costituite dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del Fiume in cui si persegue l'obiettivo di consentire il naturale evolvere della dinamica fluviale;

g) **aree a tutela geologica ed idrogeologica**, riconosciute quali aree potenzialmente a rischio idrogeologico da sottoporre a stabilità e conservazione del suolo e a buona regolazione delle acque;

h) **beni di rilevante interesse naturalistico (B.N.)**, costituiti da singoli elementi (alberi, massi erratici, sorgenti, filari, ecc.) o piccole superfici (fontanili, zone umide, piccoli dossi, ecc.) di eccezionale valore naturalistico, paesaggistico e scientifico;

i) **zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**, istituite con deliberazione di giunta regionale 11 dicembre 2000 n. 2572, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79, del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

j) **monumento naturale** «Preia Buia» istituito con deliberazione di Giunta regionale del 22 maggio 1984, n. 38952.

Articolo 7 – Ambito del fiume Ticino (T), area di divagazione fluviale del Ticino (F) – Zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)

7.1 L'ambito del fiume Ticino (T), l'area di divagazione fluviale del Ticino (F), le zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), le zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3) è definito dal territorio costituito dal fiume Ticino, comprese le sue articolazioni idrauliche principali e secondarie, dalle lanche, dalle mortizze e dai ghiaietti ad esso connessi e/o derivati, dai tratti di foresta planiziale originaria nonché dalle aree a queste adiacenti a forte vocazione forestale.

7.2 Tale ambito è suddiviso in dieci grandi Zone naturalistiche perifluviali, per le quali il Parco potrà prevedere uno o più piani di settore.

7.3 Tali Zone naturalistiche perifluviali, partendo da nord verso sud, sono così denominate:

- I) Costa di Golasecca;
- II) Brughiera del Vigano;
- III) Anse di Castelnovate;
- IV) Costa di Tornavento-Nosate-Turbigo;
- V) Bosco Americano, delle Faggiolo e Lanca di Bernate;
- VI) La Fagiana;
- VII) La Buccella e Boschi di Abbiategrosso;
- VIII) Boschi del Ticino Centrale;
- IX) Boschi della Venara, Negri e Mezzanone;
- X) Foce Ticino.

7.4 Nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell'area F è vietato:

- a) svolgere attività pubblicitaria;
- b) accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti;
- c) introdurre specie animali o vegetali alloctone o non previste dai Piani di Settore;
- d) transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e per i mezzi di servizio e per i portatori di handicap e/o autorizzati dal Parco. Nelle zone B2 e B3 i Comuni, di concerto con il Parco, potranno individuare, su percorsi esistenti, accessi al fiume per i ciclomotori;
- e) allestire complessi ricettivi all'aria aperta ovvero attendamenti o campeggi fatti salvi i campeggi temporanei previsti dall'articolo 14, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7, che possono essere autorizzati previo parere dell'Ente gestore da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
- f) esercitare il pascolo; nelle zone B3 il divieto riguarda esclusivamente le specie ovine e caprine;
- g) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati, di qualsiasi genere ad eccezione del letame da impiegare in agricoltura;

h) introdurre cani se non al guinzaglio, fatta eccezione per le aree classificate D dal presente P.T.C. dove gli stessi sono ammessi sotto il diretto controllo e responsabilità del proprietario tranne nelle zone A e B1 in cui il divieto è assoluto;

i) sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.

7.5 Nelle zone A, B1, B2 e B3 è vietato:

a) produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;

b) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;

c) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

d) esercitare l'allevamento; nelle zone B2 il divieto riguarda esclusivamente l'allevamento suinicolo e avicolo; nelle zone B3 il divieto riguarda esclusivamente i nuovi allevamenti suinicoli e avicoli;

7.6 Nelle zone A e B1 è vietato asportare o danneggiare piante, frutti e fiori; nelle zone T ed F è vietato asportare e danneggiare le piante e i fiori; nelle zone B2 è vietato asportare e danneggiare i fiori.

7.7 Nella zona T e nell'area F è vietato:

a) navigare con motori di potenza massima di esercizio superiore a 20 HP, con scooters acquatici, con howercraft. È comunque vietata la navigazione con qualsiasi mezzo motorizzato da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole, nonché durante i periodi di piena ordinaria (900 mc/sec) o superiori;

b) aprire nuove darsene.

7.8 Nelle zone A, B1, è vietato:

a) uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;

b) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti e gasdotti, linee elettriche, telefoniche e tecnologiche in genere, operare modificazioni morfologiche;

c) introdursi nei corpi idrici interclusi con imbarcazioni o in qualsiasi altro modo.

7.9 Nelle zone A, B1, B2 è vietato organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico.

7.10 Nelle zone A, B1, B2, B3 le recinzioni di nuovo impianto sono vietate. Nella zona A per le recinzioni esistenti sono consentite solo le operazioni necessarie alla loro demolizione. Nelle zone B1, B2, B3 la sostituzione delle recinzioni esistenti è ammessa solo se realizzata con staccionate in legno permeabili alla fauna. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge; in tali casi le recinzioni non possono essere in muratura e devono essere realizzate preferibilmente in legno e/o con siepi naturali. Le opere di recinzione sono comunque vietate nei tratti interessati dalla viabilità, anche pedonale, del Parco.

7.11 Nelle zone A, B1, B2, è vietato costruire nuovi edifici.

Nelle zone A, B1, B2 e B3 gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso. Nelle zone B2 e B3 sono ammesse altresì le opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della superficie utile.

Nelle zone B1 è consentita la realizzazione di strutture al servizio del Parco (recinti di acclimatazione, voliere, osservatori faunistici, percorsi didattici attrezzati, il prelievo di acqua a scopo potabile etc.); è altresì possibile ristrutturare immobili, se la destinazione d'uso è finalizzata agli scopi di visita e studio della zona naturalistica orientata (laboratori, musei, centri di visita, etc.).

Nella zona B3 è consentito l'ampliamento degli edifici adibiti ad attività produttive agricole e la realizzazione di nuove

costruzioni rurali; è altresì ammesso l'ampliamento degli edifici adibiti ad abitazione rurale. L'indice di edificabilità per tali interventi è pari a 0,02 mc/mq, sino ad un massimo di mc 500 per nucleo familiare dell'imprenditore agricolo o del titolare dell'azienda agricola, per le abitazioni e 0,01 mq/mq per le strutture di servizio (stalle, silos, ecc.).

Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente e dei fabbricati agricoli dismessi, sono consentiti previo convenzionamento con il Parco: nelle zone A e B1 gli interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; nelle zone B2 e B3 le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie anche di iniziativa privata. Non sono consentite trasformazioni in chiave turistico sportiva dei fondi. Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C.

Nelle zone B2 e B3 sono consentiti:

a) gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale;

b) gli interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati all'attività silvoculturale naturalistica secondo le modalità di cui al successivo articolo 20;

c) la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l'impossibilità di percorsi alternativi: La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti, così come definite al successivo articolo 25.

7.12 I principi di salvaguardia delle aree T, F, A, B1, B2, B3 costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.

7.13 Nella zona T e nell'area F per conseguire il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio:

a) nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, strade e ferrovie, dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento dell'uniformità ed armonia del paesaggio del fiume e dei conigli visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale;

b) l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni;

c) potranno essere attuati interventi finalizzati alla mascheratura, all'inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture ed infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, adottando preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale;

d) potranno inoltre essere attuati interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali.

7.T Il Fiume Ticino

7.T.1 È definita «**Fiume Ticino**» (T) la zona occupata dalle acque del fiume, dalle sue diramazioni, dalle lanche e mortizze, nonché dai ghiaietti ricompresi all'interno dell'area di divagazione fluviale del Ticino così come definita al successivo comma 7.F.1.

7.F Area di divagazione fluviale del Ticino

7.F.1 È definita **Area di divagazione fluviale del Ticino** (F) l'area costituita dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del fiume ed identificati cartograficamente in base agli studi effettuati sulle divagazioni e sulle piene fluviali storicamente documentate.

In tale area è perseguito l'obiettivo di consentire il naturale evolversi dei fenomeni della dinamica fluviale e degli ecosistemi da questa sostenuti.

7.F.2 Nell'area F, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono consentiti interventi di modificazione del suolo, salvo quelli che abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi periferiali (lanche, mortizze, etc.), di restituzione di caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado o legati all'attività agricola;

b) non è consentita l'escavazione in alveo. È consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica finalizzate al mantenimento ed alla messa in sicurezza di:

- strutture pubbliche di attraversamento del fiume;
- strutture autorizzate connesse alla navigazione;
- strutture di difesa di centri abitati;
- infrastrutture di interesse pubblico;

c) le opere di iniziativa pubblica relative a difese spondali o comunque a regimazione idraulica devono essere motivate dalla necessità di difendere insediamenti civili, agricoli o produttivi esistenti dei quali sia dimostrata la compatibilità della permanenza nella fascia fluviale;

d) gli interventi di regimazione idraulica ed ogni altro intervento, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, devono essere eseguiti con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, preferibilmente adottando le tecniche di bioingegneria secondo la direttiva, i criteri e gli indirizzi dettati dalla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 1995, n. 6/6586 e dalle deliberazioni di Giunta regionale 1 luglio 1997, n. 6/29567 e 27 dicembre 2000, n. 7/2571 nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi ed ove possibile utilizzando materiali reperiti sul posto. Dovrà inoltre essere utilizzato come riferimento il Quaderno Opere Tipo di Ingegneria Naturalistica approvato con deliberazione di giunta regionale. 29 febbraio 2000, n. 6/48740.

Devono essere in ogni caso messi in atto gli opportuni accorgimenti affinché gli interventi si inseriscano nell'ambiente senza turbative per gli ecosistemi ed i valori paesistici, provvedendo perciò a semine, protezioni in vivo, piantumazioni ed ogni altro ripristino che le circostanze richiedano.

Allo scopo il Parco può concorrere, mediante il proprio personale tecnico, alla progettazione e realizzazione di opere sperimentali, in collaborazione con gli organismi pubblici competenti per legge.

7.F.3 Il territorio del Parco è interessato dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) approvato con D.P.C.M. del 28 luglio 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998 e dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18/2001, pubblicata sulla G.U. del 19 luglio 2001. I vincoli e le prescrizioni dettati dai suddetti Piani Stralcio integrano le presenti norme e prevalgono sulle stesse.

L'Ente Parco si attiene alle disposizioni immediatamente vincolanti dei Piani Stralcio sopracitati ed alle relative misure di salvaguardia e provvede a far adeguare il presente P.T.C. alle disposizioni dei suddetti piani secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge 183/1989.

Con riferimento al P.S.F.F. e al P.A.I., una volta conclusi l'iter di approvazione dello stesso, il Parco:

a) concorre, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con l'Autorità idraulica competente, alla determinazione del ciglio della sponda di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) delle N.d.A. del P.S.F.F.;

b) esercita, con formale motivata ed esplicita approvazione espressa con atto del Consiglio Direttivo del Parco, il diritto di prelazione previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, relativo alla concessione delle aree del demanio fluviale;

c) concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla definizione dei programmi di intervento in attuazione alla pianificazione di bacino;

d) esprime parere, nell'ambito delle proprie competenze, circa gli interventi previsti dalla programmazione di cui sopra;

e) partecipa, nell'ambito delle proprie competenze, agli accordi di programma, contratti, intese per l'attuazione della pianificazione di bacino.

7.F.4 Nella zona F, relativamente alle superfici agricole ed ai pioppeti, il Parco nel rispetto delle attività agricole in atto persegue l'obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree, anche mediante acquisizioni, convenzioni, concessione di contributi ed indennizzi.

7.A. Zone A: Zone naturalistiche Integrali

7.A.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche Integrali (A), quelle parti del territorio del parco che sono di rilevante interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

7.A.2 Nelle Zone naturalistiche Integrali non sono ammesse utilizzazioni; il loro scopo è la salvaguardia dell'evoluzione naturale, evitando al massimo interferenze di tipo antropico e promuovendo studi di controllo ed indagini scientifiche finalizzate alla comprensione delle azioni naturali interagenti.

7.A.3 Le aree di proprietà privata classificate come Zona naturalistica Integrale rivestono il carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

7.A.4 Nelle Zone naturalistiche Integrali è vietato effettuare lavori agricoli e forestali, salvo opere di manutenzione e tagli colturali.

7.B1. Zone B1: Zone naturalistiche orientate.

7.B1.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche orientate (B1) quelle parti del territorio del parco costituite da complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico.

7.B1.2 Nelle zone B1 gli interventi antropici sono finalizzati al recupero e alla qualificazione naturalistica nelle sue massime espressioni; l'attività antropica nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico è orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico.

7.B1.3 Le aree di proprietà privata classificate come zone B1 rivestono carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

7.B1.4 Sono ammessi interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati al recupero vegetazionale e naturalistico, e la raccolta dei funghi epigei così come regolamentata dal Parco.

7.B2 Zone B2: Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale.

7.B2.1 Sono individuate con apposito segno grafico come Zone naturalistiche di Interesse botanico-forestale (B2) quelle parti del territorio del Parco costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale di rilevante interesse; in tali aree gli interventi sono finalizzati alla gestione del patrimonio arboreo e al recupero di eventuali zone degradate intercluse.

7.B2.2 È ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia «compost fresco» o «compost di 1a qualità», definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44263/99;

7.B2.3 È vietato effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria.

7.B2.4 Per le aree attualmente a pioppeto il parco potrà incentivare la riconversione delle stesse a bosco. Tale riconversione sarà incentivata anche applicando le norme e le leggi regionali, statali e comunitarie ed andrà effettuata con modalità e tempi da definire secondo gli strumenti di piano.

7.B3. Zone B3: Zone di Rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali.

7.B3.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone di rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali (B3) quelle parti di territorio del Parco costituite da aree a forte vocazione naturalistica in quanto, per la loro posizione, svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1 e B2 e all'area di divagazione fluviale del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).

7.B3.2 Nelle zone B3, pur permanendo obiettivo del Parco la restituzione del territorio alla sua massima espressione naturalistica, essendosi consolidate nel tempo attività agricole,

le stesse devono essere preferibilmente indirizzate secondo metodologie agronomiche eco-compatibili.

Nelle zone B3 ogni attività agricola deve tendere all'obiettivo di conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dell'ambito delle zone naturalistiche periferiali, avendo anche particolare riguardo agli elementi di caratterizzazione storica del territorio.

7.B3.3 È vietato:

a) effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria;

b) modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, ad eccezione delle pertinenze aziendali;

c) reimpiantare i pioppeti ad una distanza inferiore a m. 4 dalla sponda e dal bosco, se adiacenti e operare qualsiasi modificazione morfologica dei corpi idrici minori naturali o naturalizzati.

7.B3.4 Nelle zone B3:

a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale esistente, fatte salve le pertinenze aziendali.

La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi ivi compreso il prelievo di materiale legnoso.

Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio.

Eventuali deroghe alle previsioni del presente punto potranno essere concesse dal Parco;

b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio sono previsti i seguenti interventi:

– i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;

– l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni;

– la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco.

7.B3.6 Potranno essere stipulate convenzioni tra il Consorzio e gli agricoltori, prevedendo contributi che siano da incentivo per il raggiungimento delle finalità del P.T.C. La relativa documentazione e l'istruttoria saranno svolte dal Parco stesso.

Articolo 8 – Zone C: ambito di protezione delle Zone naturalistiche periferiali: zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1) e zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2)

8.C.1 L'ambito di protezione delle Zone naturalistiche periferiali (C1 e C2) è definito dal territorio nel quale, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico con particolare riferimento:

a) alla valle principale del fiume Ticino, ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale fluviale;

b) al sistema collinare morenico sublacuale;

c) alla valle principale del torrente Terdoppio.

In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dal Parco, con particolare riferimento agli elementi di caratterizzazione storica e paesistica, vengono sostenute le attività agricole e forestali.

8.C.2 Con apposito segno grafico sono individuate:

a) le zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico, (C1), che svolgono un ruolo di protezione all'ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche periferiali;

b) le zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2), ricomprese nelle tre grandi unità di paesaggio della valle principale del fiume Ticino, del sistema collinare morenico sublacuale e della valle principale del torrente Terdoppio, per le quali è possibile definire, per analogie di struttura e conformazione naturalistico-ambientale, un'unica normativa.

8.C.3 Nelle zone C1 la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell'uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.

Nelle zone C2 il territorio è destinato prevalentemente all'attività agricola nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica.

8.C.4 Nelle zone C è vietato:

a) realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato;

b) abbandonare e/o stoccare rifiuti, localizzare e realizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi genere ad eccezione dei prodotti agronomici da impiegare in agricoltura;

c) posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate all'esercizio di attività pubblicitaria;

d) transitare con mezzi motorizzati al di fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi autorizzati per l'esercizio delle attività ammesse o per i portatori di handicap; sostare e parcheggiare nei campi e nei boschi e parcheggiare lungo le strade, fatta eccezione per le aree adibite a parcheggio ed appositamente contrassegnate;

e) accendere fuochi fatto salvo quanto previsto dal Piano Settore Boschi e dalle vigenti leggi forestali;

f) allestire campeggi ad eccezione dei campeggi temporanei, di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7. I campeggi temporanei, di cui al summenzionato articolo, sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Nelle zone C1 è vietato effettuare sbancamenti, con asportazione e commercializzazione di materiale, fatte salve le opere di livellamento che rientrano nelle pratiche agricole.

È ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia «compost fresco» o «compost di 1^a qualità», definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44263/99.

8.C.5 Nelle zone C è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93.

Nelle zone C1 è ammesso in ogni caso l'ampliamento sino ad un massimo di mc. 500 per il nucleo familiare dell'imprenditore o del titolare dell'azienda agricola, nonché per ogni nucleo familiare di ciascun dipendente assunto dall'azienda.

È inoltre ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, conformemente agli indici di edificabilità stabiliti dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, con l'eccezione delle serre da realizzare nelle zone C1, per le quali il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale. Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda, indipendentemente dai confini amministrativi.

strativi comunali, purché ricompresi nei territori di Comuni contermini.

Nelle zone C1 per le nuove strutture occorre stipulare asserimento per il mantenimento all'uso agricolo da trascrivere nei registri immobiliari. Il rilascio della concessione è subordinato alla certificazione di conformità del Parco previa verifica dell'esistenza e operatività dell'azienda agricola

8.C.6 Nelle zone C le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l'imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell'azienda. A tal fine l'imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l'ufficio dei pubblici registri immobiliari.

8.C.7 Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone C è ammessa la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata. Nelle zone C2 sono altresì consentite le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il tempo libero e lo sport.

In particolare, l'uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, senza demolizione, che non comportino aumento di superfici utili e dei volumi. Gli interventi edilizi sono tesi alla salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri distintivi degli insediamenti, viene pertanto escluso il recupero volumetrico di portici e avamportici. Nelle zone C2 le strutture destinate ad attività ricettive, di ristorazione e di residenza degli addetti, devono essere contenute nel limite del 30% della superficie utile dell'intervento; il rimanente 70% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento, deve essere destinato alle attrezzature ed alle necessità relative al tempo libero ed allo sport.

Nelle zone C1 non sono consentite trasformazioni in chiave turistico-sportiva dei fondi; nelle zone C2 nei fondi agricoli di pertinenza sono consentiti gli usi e la realizzazione di strutture di supporto per l'esercizio delle attività sportive all'aperto e ricreative quali ad esempio: podismo, ciclismo, tennis, tiro con l'arco, nuoto, equitazione e giochi con palla. Le porzioni di fondo utilizzabili a supporto delle attività di tempo libero devono essere non superiori al doppio della superficie globale dell'insediamento esistente. Le rimanenti porzioni di fondo dovranno essere mantenute all'uso agricolo o forestale.

Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C. L'approvazione del progetto, che deve essere proposto dal proprietario o dall'avente titolo mediante istanza di richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'esistenza delle urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d'uso previste ovvero la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologiche rilevanti;

b) l'impegno, sottoscritto dal proprietario o dall'avente titolo, è trascritto nei registri immobiliari a mantenere per un periodo di 10 anni in ogni caso l'uso agro-forestale dei suoli;

c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal P.R.G. comunale.

Inoltre, a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione, nelle immediate adiacenze dell'edificio oggetto dell'intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento oggetto dell'intervento inteso come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze

comprese. Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all'insediamento oggetto dell'intervento, il proponente potrà reperire aree anche distanti dall'edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l'intervento di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante. In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le amministrazioni comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra.

Nelle zone C2 gli interventi da realizzare dovranno altresì rispettare i seguenti criteri:

1) dovrà essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino»;

2) per ogni insediamento proposto dovranno essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento;

3) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati dovranno prevedere forme di convenzionamento con il Parco, tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti o altri obiettivi concordati di volta in volta. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.

8.C.8 Nelle zone C sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili per nucleo familiare ivi residente.

Gli interventi devono avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:

a) l'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori. Gli accessori posti al piano interrato saranno considerati ai fini volumetrici solo se eccedenti la sagoma dell'edificio sovrastante. Da tale quota vengono scorporati i volumi relativi ai box realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122. L'ampliamento sarà concesso sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili; a questo fine il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora sia già stato ottenuto l'ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, lo stesso non sarà concesso. È consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante dell'edificio principale, anche se eccedenti la quota di 200 mc.;

b) le recinzioni sono consentite solo per l'abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L'altezza massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente.

8.C.9 Nelle zone C per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti;
- documentate esigenze produttive ed occupazionali.

In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'ampliamento potrà comportare un incremento della

superficie coperta, rispetto a quella dell'edificio esistente alla data di approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti:

– per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva:

- al 50% da 0 a mq. 1.000;
- al 20% oltre i mq. 1.000.

Nelle zone C2 per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento fino al 20% della superficie coperta esistente. L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980 n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l'edificio sia già stato oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l'ampliamento richiesto non sarà concesso;

b) l'altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate;

c) la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l'edificio esistente e su terreno non boscato. Eventuali deroghe saranno ammesse in caso di dimostrata impossibilità ad eseguire quanto sopra per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza. Gli interventi di disboscamento dovranno comunque essere compensati secondo i criteri previsti nell'articolo 25, per quanto compatibile;

d) devono essere indicate le aree esterne non edificate sulle quali, previa opportuna mascheratura a verde, verranno effettuati eventuali e temporanei depositi di materiali;

e) devono essere indicate le soluzioni di sistemazione a verde di alberature e mascherature da effettuarsi con le specie di cui al «Regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde nelle aree urbane» redatto dal Parco ai sensi dell'articolo 18;

d) le recinzioni sono consentite solo se costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti. L'altezza massima dovrà essere di 2 m. Le recinzioni dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del paesaggio. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo in presenza di motivate e particolari esigenze di sicurezza e di qualità dei materiali in deposito.

8.C.10 Nelle zone C le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all'aperto e di attività ortoflorovivaistiche. In tali casi queste ultime dovranno essere esclusivamente realizzate in legno. Sono anche consentite le recinzioni di orti purché realizzate con le stesse modalità di cui sopra.

8.C.11 Nelle zone C l'introduzione di nuovi allevamenti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla presentazione all'amministrazione comunale dove ha sede il centro aziendale, del piano di utilizzazione agronomica come previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37.

8.C.12 Nelle zone C la trasformazione di marcite e di prati marcirati potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico così come previsto nel Regolamento per il mantenimento delle marcite.

8.C.13 Nelle zone C eventuali interventi sui fossi irrigui, con l'esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.

8.C.14 I principi di salvaguardia delle zone C così come formulati costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.

All'interno delle grandi unità di paesaggio sono individuate, nell'allegata cartografia, con visuali principali riferiti all'identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente

sensibili per la tutela dei quali tutti gli interventi consentiti dalle precedenti normative sono subordinati anche a salvaguardia estetico-paesaggistica. Gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti, devono pertanto adeguare posizioni, volumetrie, altezze, forme e colori, ad una valutazione di compatibilità estetico-paesaggistica.

Per meglio determinare tale compatibilità, il proponente del progetto di intervento dovrà fornire adeguata documentazione fotografica e cartografica nella richiesta di autorizzazione paesistica. Inoltre:

a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale, fatte salve le pertinenze aziendali.

La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. I suddetti prelievi se attuati su alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti ed a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato.

Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio.

b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio si attuano le seguenti prescrizioni:

– i nuovi collegamenti delle linee elettriche a media e bassa tensione e telefoniche, o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante. Tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;

– l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti interventi ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni;

– la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco stabilite attraverso l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di forestazione e/o estensivizzazione di sistemi di conduzione agraria.

8.C.15 Nella zona C2, nell'unità di paesaggio della valle principale del torrente Terdoppio, tutti gli interventi consentiti devono concorrere alla rinaturalizzazione del corso d'acqua e della relativa valle; a tal fine è fatto divieto di reimpiantare i pioppeti e condurre attività agricola lungo una fascia di distanza inferiore a metri 10 dalla battuta d'acqua della riva del torrente.

Articolo 9 – Ambito Agricolo e Forestale (G)

9.G.1 L'ambito agricolo e forestale (G1 e G2) è definito dal territorio che, principalmente posto sul livello fondamentale della pianura, è destinato alla conduzione agricola e forestale.

In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità con i criteri generali fissati dal Parco, vengono mantenute e sostenute le attività agricole e forestali indirizzate al mantenimento ed il miglioramento del paesaggio.

9.G.2 Con apposito segno grafico sono individuate:

a) le zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1), poste principalmente sul livello fondamentale della pianura a margine dell'area morenica. In tali zone l'uso del suolo dovrà essere indirizzato verso la valorizzazione ed il recupero degli elementi paesistici anche in funzione di arginatura alla conurbazione. In particolare dovrà essere mantenuta l'attuale destinazione forestale. Congiuntamente ai territori posti in zona B3, tali aree assumono valore di priorità nella concessione di finanziamenti.

b) le zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola (G2), poste sul livello fondamentale della pianura a margine delle zone di protezione; in tale ambito l'uso del suolo dovrà essere indirizzato al raggiungimento della miglior valorizzazione agronomica e protettiva nonché in funzione del recupero degli elementi paesistici. L'attuale destinazione agricola dovrà quindi essere mantenuta.

9.G.3 Nelle zone G è vietato:

- a) costruire nuovi edifici produttivi ad eccezione di quelli destinati all'attività agricola;
- b) localizzare e realizzare discariche controllate di rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali e abbandonare rifiuti;
- c) transitare con mezzi motorizzati nei boschi fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e comunque fuori dai percorsi ammessi dal Parco e parcheggiare nei campi e nei boschi.

9.G.4 Nelle zone G è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93.

9.G.5 Nelle zone G è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali di servizio quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole e altre costruzioni analoghe, necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola delle aziende singole o associate.

L'indice di edificabilità per tali interventi è quello stabilito dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93. Al fine del calcolo volumetrico è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda, indipendentemente dai confini amministrativi comunali, purché compresi nei territori di Comuni contermini.

9.G.6 Nelle zone G le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l'imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo, per un periodo di anni 10, per esigenze proprie dell'azienda. A tal fine l'imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l'ufficio dei pubblici registri immobiliari.

9.G.7 Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone G sono ammessi:

- a) la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata; le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il tempo libero e lo sport;
- b) gli interventi per lo svolgimento dell'attività turistico-ricreativa e sportiva.

In particolare, l'uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, anche con cambio di destinazione d'uso e recupero volumetrico di portici e avamposti. Le destinazioni d'uso degli edifici recuperati di supporto all'attività per lo sport e il tempo libero quali strutture ricettive, ristorazione, residenza degli addetti, devono essere contenute nel limite del 50% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento; il rimanente 50% della superficie utile deve essere destinato alle attrezzature ed alle necessità relative al tempo libero ed allo sport.

Nei fondi agricoli di pertinenza sono consentiti gli usi e la realizzazione di strutture per l'esercizio delle attività sportive e ricreative quali ad esempio: podismo, ciclismo, tennis, tiro con l'arco, nuoto, equitazione e giochi con la palla. La realizzazione di campi da golf è consentita unicamente nelle zone G2. Le porzioni di fondo utilizzabili a supporto delle attività di tempo libero devono essere non superiori al triplo della

superficie globale dell'insediamento esistente. Le rimanenti porzioni di fondo dovranno essere mantenute all'uso agro-forestale ovvero potranno essere utilizzate a scopo ricreativo-sportivo, anche per l'esercizio del gioco del golf, nella forma prevalente di prato arborato.

Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C.

L'approvazione del progetto, che deve essere proposto dal proprietario o dall'aveute titolo mediante istanza di richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'esistenza delle urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d'uso previste ovvero la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologiche rilevanti;
- b) l'impegno, sottoscritto dal proprietario o dall'aveute titolo è trascritto nei registri immobiliari a mantenere per un periodo di 10 anni in ogni caso, l'uso agro-forestale dei suoli;
- c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal P.R.G. comunale.

A titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione, nelle immediate adiacenze dell'edificio oggetto dell'intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento oggetto dell'intervento inteso come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all'insediamento oggetto dell'intervento, il proponente potrà reperire aree anche distanti dall'edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l'intervento di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante. In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le Amministrazioni Comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra;

d) dovrà essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino;

e) per ogni insediamento proposto dovranno essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento;

f) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati dovranno prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti o altri obiettivi concordati di volta in volta. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.

9.G.8 Nelle zone G sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc assensibili per nucleo familiare ivi residente.

Gli interventi devono avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) l'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori. Gli accessori posti al piano interrato saranno considerati ai fini volumetrici solo se eccedenti la sagoma dell'edificio sovrastante. Da tale quota vengono scorporati i volumi relativi ai box realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122. Per attuare l'ampliamento il richiedente dovrà dichiara-

rare, sotto la propria personale responsabilità, se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora sia già stato ottenuto l'ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, lo stesso non sarà concesso. È consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante dell'edificio principale, anche se eccedenti la quota di 200 mc.

b) Le recinzioni sono consentite solo per l'abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L'altezza massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq.10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente.

9.G.9 Nelle zone G per le strutture esistenti prevalentemente adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammesse gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti;
- documentate esigenze produttive ed occupazionali.

In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'ampliamento potrà comportare un incremento della superficie coperta, rispetto a quella dell'edificio esistente alla data di approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti:

- per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva:

- al 50% da 0 a mq. 1.000;
- al 20% oltre i mq. 1.000.

Per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento fino al 20% della superficie coperta esistente. L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale del 22 marzo 1980 n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l'edificio sia già stato oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l'ampliamento richiesto non sarà concesso;

b) l'altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate;

c) la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l'edificio esistente e su terreno non boscato. Eventuali deroghe saranno ammesse in caso di dimostrata impossibilità ad eseguire quanto sopra per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza. Gli interventi di disboscamento dovranno comunque essere compensati secondo i criteri previsti nell'articolo 25, per quanto compatibile;

d) devono essere indicate le aree esterne non edificate sulle quali, previa opportuna mascheratura a verde, verranno effettuati eventuali e temporanei depositi di materiali;

e) devono essere indicate le soluzioni di sistemazione a verde di alberature e mascherature da effettuarsi con le specie di cui al «Regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde nelle aree urbane» redatto dal Parco ai sensi dell'articolo 18;

f) le recinzioni sono consentite solo se costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti. L'altezza massima dovrà essere di 2 m. Le recinzioni dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del paesaggio. Eventuali deroghe potranno essere ammesse

solo in presenza di motivate e particolari esigenze di sicurezza e di qualità dei materiali in deposito.

9.G.10 Nelle zone G le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all'aperto e di attività ortoflorovivaistiche. In tali casi queste ultime dovranno essere esclusivamente realizzate in legno. Sono anche consentite le recinzioni di orti purché realizzate con le stesse modalità di cui sopra.

9.G.11 Nelle zone G l'introduzione di nuovi allevamenti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla presentazione all'Amministrazione comunale dove ha sede il centro aziendale, del piano di utilizzazione agronomica come previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37.

9.G.12 Nelle zone G la trasformazione di marcite e di prati marcitatori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico così come previsto nel Regolamento per il mantenimento delle marcite.

9.G.13 Nelle zone G eventuali interventi sui fossi irrigui, con l'esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.

9.G.14 Nelle zone G l'introduzione di nuovi allevamenti nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla realizzazione di un piano di utilizzazione agronomica che dimostri la capacità dei suoli ad accogliere i liquami prodotti in azienda secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37. Per quest'ultimo parametro potranno anche essere considerati i terreni di aziende allo scopo convenzionate.

9.G.15 I principi di salvaguardia delle zone G così come formulati costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio. Inoltre:

a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio vige il divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici esistenti.

La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. I suddetti prelievi se attuati su alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato.

Per evitare danni all'equilibrio naturale ed al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio;

b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio si attuano le seguenti prescrizioni:

1) i nuovi collegamenti delle linee elettriche e telefoniche, e la ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, dovranno avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;

2) l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti i interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni;

3) la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco stabilite attraverso l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di forestazione e/o estensivizzazione di sistemi di conduzione agraria;

4) eventuali interventi sui fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nella regimazione delle acque e del paesaggio agrario. Essi saranno subordinati, in ogni caso, al parere del Parco;

5) la messa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie

lungo le strade statali e provinciali è ammessa secondo le prescrizioni e le norme dettate dal Parco che a tal fine potrà redigere un regolamento ai sensi dell'articolo 18 del presente P.T.C.

9.G.16 Nelle zone G2 gli interventi di bonifica agraria, ivi compresi gli sbancamenti con asportazione di materiale, potranno essere attuati solo se subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- a) esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque per irrigare per scorrimento;
- b) forti limitazioni pedologiche per determinate colture tradizionali;
- c) profondità massima di intervento, compreso lo strato vegetale da accantonare, non superiore a m. 1,5;
- d) è vietato il riempimento delle aree sottoposte a bonifica con terreno non proveniente dalla superficie aziendale interessata dai lavori.

Articolo 10 – Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale

10.D.1 Sono definite aree di promozione economica e sociale (D1, D2) quelle parti del territorio del Parco già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori; in queste zone sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento paesaggistico ed ambientale, nonché all'organizzazione e miglioramento degli aspetti legati alla vita socio-ricreativa delle collettività locali ed alla fruizione del Parco da parte dei visitatori.

10.D.2 Con apposito segno grafico e con riferimento numerico progressivo, sono individuate:

- a) le aree D1, già utilizzate a scopo socio-ricreativo, nelle quali si conferma il tradizionale uso socio-ricreativo da parte delle popolazioni locali;
- b) le aree D2, già utilizzate a scopo turistico-sportivo, nelle quali si conferma il tradizionale uso turistico-sportivo.

10.D.3 Nelle aree D1 e D2 sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica, igienica e ambientale finalizzati:

- a) all'adeguamento igienico-funzionale delle eventuali strutture esistenti, anche con demolizioni delle parti incompatibili con il contesto circostante e con eventuali ampliamenti realizzati unicamente per necessità igienico-funzionali;
- b) all'individuazione dei percorsi e delle aree di accesso e di sosta del pubblico, ivi compresi parcheggi ed aree pic-nic, adeguatamente dimensionati ed arredati in modo da favorirne il migliore inserimento possibile nell'ambiente circostante.

Nelle aree D2 è inoltre consentito attuare ampliamenti per motivi di adeguamento igienico funzionale pari al 10% della superficie coperta della struttura consolidata esistente e confermata nelle allegatede schede indicative di progetto, a cui ogni intervento si dovrà attenere.

Gli interventi di cui ai punti precedenti potranno essere proposti mediante richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, nel rispetto dello schema tipologico indicativo di progetto, come da allegatede «Schede aree D1» e «Schede aree D2».

10.D.4 Nelle aree D1 e D2, fatte salve le attività consentite di cui ai commi precedenti, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono.

10.D.5 Le allegatede «Schede aree D1» e «Schede aree D2» potranno essere aggiornate e ed integrate mediante appositi regolamenti d'uso da approvarsi ai sensi degli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83.

Articolo 11 – Aree R: aree degradate da recuperare

11.R.1 Sono individuate, con apposito segno grafico e con riferimento numerico progressivo, come aree degradate da recuperare (R), quelle porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

11.R.2 Nelle aree R il recupero programmato viene finalizzato alle seguenti destinazioni:

- a) naturalistica, ovvero aree da destinare ad una evoluzio-

ne naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;

b) agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi comprese le destinazioni a piscicoltura ed a forestazione produttiva;

c) ricreativa, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio a basso impatto ambientale e paesaggistico;

d) turistica, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71, 13 aprile 2001, n. 7, alberghi, ristoranti, attrezzature sportive così come regolamentati al successivo comma 11.R.

11.R.3 Le destinazioni di cui al precedente comma 11.R.2 sono individuate, caso per caso, nelle allegatede «Schede aree R» secondo i seguenti criteri:

a) nelle aree con maggior valenza naturalistica sono consentite unicamente le destinazioni a recupero geomorfologico ed idrogeologico con uso naturalistico, agricolo-forestale e ricreativo;

b) nelle restanti aree sono consentite tutte le destinazioni d'uso precisate al comma 11.R.2.

11.R.4 Le destinazioni di cui al precedente comma 11.R.2 devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) razionalizzare e riorganizzare le utenze del Parco, definendo destinazione, limiti e possibilità d'uso del territorio;

b) indirizzare nuove utenze del Parco in aree già compromesse consentendo così di alleggerire la pressione antropica sui territori contermini di maggior pregio naturalistico-ambientale;

c) far cessare attività incompatibili con l'assetto ambientale della zona, sostituendole o riconvertendole ad attività compatibili e sostenibili.

11.R.5 Le zone individuate nelle allegatede «Schede aree R» possono essere recuperate a cura del Parco, delle altre Amministrazioni Pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di progetti esecutivi che contengano:

a) relazione, che definisca la portata degli interventi di recupero e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso stabilite nelle allegatede «Schede Aree R»;

b) elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;

c) elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;

d) bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Parco, altri Enti Pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;

e) piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.

Gli interventi andranno preferibilmente attuati con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità definite al comma 7.F.2, lettera d).

11.R.6 Per le strutture definite «incompatibili» di cui alle allegatede «Schede aree R», il Parco definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, ai sensi e per gli effetti delle previsioni in tal senso dettate dal successivo articolo 18, i tempi ed i metodi di gestione delle infrastrutture, le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile, nonché le modifiche degli impianti consentibili e i tempi e le modalità di cessazione; in ogni caso non potranno essere previsti aumenti di volumetria rispetto all'esistente.

11.R.7 Le allegatede «Schede aree R» potranno essere aggiornate ed integrate mediante appositi regolamenti d'uso da approvarsi ai sensi degli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Sulle aree «R», fatte salve le attività censite nelle schede, sia che esse siano ritenute compatibili o incompatibili, continuano a valere tutti i divieti e le prescrizioni delle zone su cui le aree «R» stesse insistono. A pieno recupero delle aree o a cessazione delle incompatibilità il Parco dichiarerà tale stato di fatto con conseguente annullamento delle previsioni contenute nella «Scheda R» e totale reintegro dell'area recuperata nella zona di appartenenza.

11.R.8 Gli interventi finalizzati ad attività ricreative e/o turistiche da realizzarsi nelle aree R, qualora previsti e consentiti dalle apposite schede allegate al presente Piano, possono essere proposti mediante richiesta di concessione edilizia convenzionata conforme ai seguenti criteri:

a) a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo deve prevedere la realizzazione nelle immediate adiacenze dell'edificio di superfici forestali o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto da destinare a verde fruibile dal pubblico pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento, ivi comprese corti e pertinenze. Nel caso sia impossibile realizzare tale verde nelle immediate adiacenze dell'edificio, lo stesso potrà essere reperito anche in aree diverse e distanti dall'intervento proposto;

b) deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pubblico in particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve essere inoltre garantita la funzionalità di tali infrastrutture;

c) deve essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione e ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino»;

d) per ogni insediamento proposto devono essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento;

e) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati devono prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.

Gli interventi potranno prevedere sia il recupero di eventuali complessi edilizi esistenti, sia la realizzazione di nuove costruzioni. In quest'ultimo caso l'indice volumetrico di utilizzazione territoriale sarà di 0,03 mc/mq. salvo maggiori volumetrie esistenti.

Le strutture di supporto all'attività ricreativa quali punti di ristorazione, sale giochi coperte, residenze del o dei custodi, non potranno superare il 10% della superficie coperta degli immobili.

Articolo 12 – Zone IC: zone di iniziativa comunale orientata (IC)

12.IC.1 Sono individuate all'interno dei perimetri indicati con apposito segno grafico, come zone di iniziativa comunale orientata (IC), quelle parti del territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico.

In tali aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali da redigersi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24 delle Norme di attuazione del P.T.P.R., «Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione dei P.R.G. comunali.

12.IC.2 In sede di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del piano territoriale, per portarle a coincidere con suddivisori reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.

Tali definizioni, non costituendo difformità tra il piano regolatore comunale ed il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

12.IC.3 Nella pianificazione urbanistica comunale, pur perseguendo obiettivi locali di corretto sviluppo urbanistico, dovranno tendenzialmente essere osservati i seguenti criteri metodologici nella redazione dei piani urbanistici comunali:

a) contenimento della capacità insediativa, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell'area del Parco e cioè:

1. al saldo naturale della popolazione;
 2. al fabbisogno abitativo documentato da analisi;
 3. ad eventi di carattere socio-economico extrasuburbano valutabili ed auspicabili dall'Amministrazione comunale;
- b) l'aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui al fine di diminuire gli oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire una migliore economia nel consumo del territorio e delle risorse territoriali.

Dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; nel caso di nuove zone d'espansione queste dovranno essere aggregate all'esistente secondo tipologie compatibili con l'ambiente evitando la formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità delle cortine edilizie e l'andamento dei tracciati storici anche in relazione alla conferma e valorizzazione dei rapporti visuali tra i diversi luoghi.

12.IC.4 I centri storici ed i nuclei urbani e rurali di antica formazione, perimetrati assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell'istituto geografico militare, in scala 1:25.000, tenendo conto dei giardini e delle aree libere di pertinenza degli edifici, secondo quanto indicato dall'articolo 19 delle Norme del P.T.P.R. «Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei storici», sono disciplinati dal piano regolatore generale secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno tenere conto di analisi riguardanti:

- a) gli elementi e le connotazioni della struttura storica degli insediamenti nel loro complesso;
- b) i valori ambientali delle connotazioni urbane;
- c) pregio architettonico dei singoli edifici;
- d) caratteristiche delle varie componenti architettoniche strutturali o decorative che abbiano valore storico ed artistico.

12.IC.5 Al fine del mantenimento e miglioramento del paesaggio urbano, i Comuni con più di 5.000 abitanti avranno come riferimento i seguenti indirizzi:

a) miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree agricole adiacenti attraverso un'attenta considerazione dei rapporti visuali e strutturali tra il sistema del verde urbano ed il paesaggio agrario, verificando in tal senso anche la possibilità di impianti di forestazione urbana;

b) valorizzazione di assi viabili pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi d'acqua esistenti, costituenti percorsi di penetrazione verso il centro urbano;

c) armonizzazione con l'ambiente circostante delle aree produttive esistenti o di nuova formazione, attraverso la realizzazione di idonee cortine di vegetazione.

12.IC.6 I piani regolatori generali comunali e loro varianti sono sottoposti al parere del Parco. I PRG e le loro varianti devono essere trasmessi al Parco per il parere di competenza successivamente alla loro adozione.

Dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ente competente dovrà essere trasmessa al Parco, a cura del Comune, copia completa del piano regolatore generale e dei suoi allegati, ovvero delle varianti intercorse.

12.IC.7 Nel caso in cui previsioni di «Zone agricole e forestali» (C1, C2) o di «Zone agricole» (G1, G2) ricadano all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale Orientata, le stesse, nell'ambito della formulazione dello strumento urbanistico Comunale, avranno come riferimento le seguenti indicazioni:

a) nelle zone C1 e C2 potranno essere individuati, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, parchi e spazi pubblici urbani e territoriali con interventi realizzabili ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 4, punto 5, lettera f), finalizzati al mantenimento a verde delle aree;

b) nelle zone G1 e G2 potranno essere localizzati standard urbanistici, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, oltre a quanto previsto nella precedente lettera a), con l'obiettivo di recuperare la continuità del verde e migliorare il rapporto città-campagna.

12.IC.8 Nei Comuni compresi nel territorio del parco che hanno una capacità insediativa teorica superiore a 20.000 abitanti, gli spazi per parchi pubblici urbani e territoriali (previsti dall'articolo 4, punto 5, lettera f), del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444), possono essere individuati, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, anche nelle aree agricole e forestali (G1, G2) in coerenza con le specifiche previsioni del P.T.C. e sempre nel quadro di una corretta sistemazione a verde delle aree coinvolte.

12.IC.9 Nei Comuni compresi nel territorio del parco, in fase di redazione di nuovo P.R.G. e di variante generale dello stesso, si potrà prevedere la modifica, anche in rettifica, del perimetro IC previsto nel presente P.T.C., per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC interessante il capoluogo comunale o una frazione dello stesso.

L'ubicazione delle aree in ampliamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere localizzata in continuità con il perimetro IC indicato nel presente P.T.C.;
- b) non interessare, compromettere e/o alterare aree di particolare pregio ambientale ed agronomico;
- c) essere recepita dal Parco nella cartografia del P.T.C. entro 60 giorni.

La modifica di perimetro non riguarda le zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS.

Articolo 13 – Z.P.S.: Zone di Protezione Speciale

13.1 Ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono individuate, con apposito segno grafico, le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) lungo le rotte di migrazione dell'avifauna selvatica, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di cui all'Allegato I della direttiva nella loro area di distribuzione.

Le Z.P.S., istituite con deliberazione di giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 2572 sono:

1. Garzaia della Cascina Portalupa;
2. Garzaia di Bosco Mezzano;
3. Garzaia di San Massimo;
4. La Fagiana.

13.2 Nelle Z.P.S., fatte salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono.

13.3 Nelle Z.P.S. è vietato accedere nelle aree di nidificazione degli ardeidi coloniali nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 30 giugno, se non per compiti di vigilanza ed esigenze di servizio, nonché per le attività di ricerca scientifica previa accordo con l'ente gestore.

13.4 Le Z.P.S. potranno essere soggette a piano attuativo di settore da attuare anche per stralci, che determini le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente e ne regolamenti le attività antropiche consentite, tenendo conto del Modello per la gestione delle garzaie (approvato con deliberazione di giunta regionale 9 luglio 1991 n. V/11027) e che risponda all'esigenza di tutela degli habitat e delle specie segnalati per le Z.P.S.

13.5 Fino all'approvazione del Piano di settore, i Piani di assestamento forestale già esistenti o da realizzare costituiscono stralcio attuativo del piano per le Z.P.S.

Articolo 14 – S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria

14.1 Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, saranno individuati, con successivo provvedimento della Giunta regionale i Siti di Importanza Comunitaria quali aree che contribuiscono in modo significativo alla conservazione o al ripristino di habitat naturali o presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla vita ed alla riproduzione di alcune specie animali, per il mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica continentale. Ad avvenuta approvazione da parte della Commissione europea i S.I.C. approvati verranno recepiti di diritto nel P.T.C. secondo i tempi e le priorità indicate.

Articolo 15 – Z.N.P.: Zone Naturalistiche Parziali

15.1 Sono individuate con apposito segno grafico le zone naturalistiche Parziali (Z.N.P.) nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità specifiche delle singole zone.

Tali finalità sono:

a) botanico-forestale: dove lo scopo è quello di tutelare e migliorare gli aspetti floristici e forestali del territorio costituente la zona naturalistica attraverso l'organizzazione di attività forestali e di corretta fruizione pubblica;

b) zoologico-biogenetica: dove lo scopo è quello di tutelare specie rare autoctone e/o minacciate oppure aree particolarmente adatte alle esigenze della fauna caratteristica del parco;

c) geologico-idrogeologica: dove lo scopo è quello di tutelare aree che hanno conservato caratteri di naturalità dal punto di vista geologico, idrogeologico e conseguentemente biologico, rappresentando esempi particolari di conformazione naturale del territorio.

15.2 Per ciascuna zona naturalistica parziale il Parco può redigere un Piano di settore che:

- a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- b) regola le attività antropiche consentite.

Tale piano è adottato e approvato secondo le procedure previste all'articolo 18 del presente Piano.

Fino alla approvazione dei Piani di settore, i Piani di assestamento forestale già esistenti o da realizzare costituiscono stralcio attuativo dei Piani delle Z.N.P. stesse.

15.3 In tutte le zone naturalistiche parziali valgono i seguenti divieti:

a) realizzare nuovi edifici nonché intervenire su quelli esistenti, fatta salva l'ordinaria e straordinaria manutenzione e il consolidamento, restauro e ristrutturazione degli stessi, senza alterazione di volume, fatti salvi quelli necessari alla realizzazione di opere di adeguamento igienico - tecnologico;

b) aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere;

c) realizzare nuovi insediamenti produttivi e ampliare quelli esistenti fatta eccezione per gli insediamenti a carattere zootecnico;

d) effettuare interventi di bonifica agraria di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli previsti al successivo comma 22.8;

e) impiantare o ampliare nuovi complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi liberi o organizzati, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71, 13 aprile 2001, n. 7, e/o insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

f) raccogliere, danneggiare o asportare flora spontanea ad esclusione dei funghi epigei e fatti salvi gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale e di ordinaria gestione forestale;

g) modificare il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale;

h) introdurre specie animali o vegetali alloctone; sono consentite le reintroduzioni di specie autoctone autorizzate dall'Ente competente;

i) abbandonare e stoccare rifiuti, localizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire depositi di materiali, anche temporanei, di qualsiasi genere, fatta eccezione per i depositi di materiale organico da impiegare in agricoltura;

l) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, allestire complessi ricettivi all'aria aperta e/o attendamenti;

m) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti e gasdotti, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche;

n) realizzare nuove recinzioni; per quelle esistenti saranno consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

o) transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi addetti alla attività agricola, per i mezzi di servizio, per i portatori di handicap e autorizzati dal Parco e/o dal Comune;

p) sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività di vigilanza e di soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture, e/o autorizzati dal Parco;

q) produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;

r) introdurre cani, fatti salvi quelli utilizzati per l'esercizio venatorio laddove consentito;

s) accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti.

15.4 Nelle zone naturalistiche parziali geologico-idrogeologiche, oltre alle disposizioni di cui al comma precedente vigono i divieti di:

- a) alterazione delle strutture morfologiche;
- b) apertura di nuove strade e sentieri;
- c) effettuazione di sondaggi geognostici e perforazioni;
- d) apertura pozzi;
- e) impianto di colture che possano alterare la geomorfologia e l'idrologia dei luoghi.

Articolo 16 – Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica

16.1 Sono individuate con apposito segno grafico nell'alleghata «Carta del rischio archeologico» le porzioni di territorio nelle quali si riscontrano significative testimonianze archeologiche, sia per l'esistenza di documenti quali strutture conservate «in situ» sia per la presenza di materiale archeologico, sia per il fatto che scavi e/o studi effettuati, hanno accertato essere tali siti di notevole interesse e pertanto da far sottoporre, da parte degli organi statali competenti, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I.

Tali aree sono così suddivise:

- a) aree di tutela archeologica;
- b) aree di «rischio archeologico»;
- c) aree a vincolo diretto.

16.2 Le Aree di tutela archeologica sono fasce che comprendono al loro interno zone di estremo interesse archeologico in cui è documentata una continuità insediativa dalla Preistoria al Medioevo.

16.3 Le Aree a rischio archeologico riguardano zone di notevole interesse archeologico, sia per l'esistenza di documenti quali strutture conservate «in situ», sia per la sicura presenza di materiale archeologico accertato da scavi e/o studi effettuati, fatti che determinano condizioni di rischio archeologico potenziale o manifesto.

16.4 Sono definiti Beni di rilevante interesse naturalistico singoli elementi e piccole superfici di eccezionale valore naturalistico e scientifico che devono essere conservati nella loro integrità.

I Beni di rilevante interesse naturalistico, individuati con apposito segno grafico e numero progressivo sono:

1. Cavo Visconti;
2. Cerro del Pezzoni;
3. Platano di Villa Belgioioso;
4. Fontanile Malandra;
5. Fontana Costa;
6. Platano del Motta;
7. Anse del Torrente Terdoppio;
8. Fontanile Fagiolo;
9. Garzaia Cascina Graziella;
10. Fontanile Tre Fontane;
11. Sass de Biss;
12. Quercia della Cascina;
13. Castagno di Mombello;
14. Platano della Sforzesca;
15. Fratelli della Venara;
16. Garzaia Bosco Morto.

È vietato distruggere, arrecare danno o comunque compromettere l'assetto dei Beni di rilevante interesse naturalistico. Ogni intervento sugli stessi, anche ai fini della conservazione e miglioramento, è concordato con il Parco. Il Parco potrà predisporre apposito regolamento per la gestione dei Beni di rilevante interesse naturalistico.

16.5.1 Sono definite Aree a tutela geologica e idrogeologica quelle porzioni di territorio la cui conformazione geologica, morfologica, pedologica ed idrologica determina, per processi naturali od antropici, condizioni di rischio potenziale o manifesto per la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, la conservazione degli ecosistemi naturali, la qualità ed il buon regime delle acque.

Tali aree sono costituite:

a) dall'insieme delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico a norma dell'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) dall'insieme delle aree di scarpata di terrazzo alluvionale, costituenti l'elemento morfologico di raccordo tra il Piano generale terrazzato e la valle del fiume Ticino e degli altri corsi d'acqua naturali, nonché tra piani a quote diverse impostati lungo la scarpata principale, comprendenti una fascia di territorio sviluppata sia a monte che a valle per una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico;

c) dall'insieme delle aree con presenza di fontanili, intesi come emergenze naturali della falda freatica sul piano campagna, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile;

d) i dossi di particolare rilevanza ambientale;

e) tutte le zone di tutela delle acque dall'inquinamento, così come definite dalla normativa vigente con particolare riferimento ai decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 18 agosto 2000, n. 258 e loro successive modifiche e regolamenti attuativi.

16.5.2 Nelle Aree a tutela geologica e idrogeologica gli interventi sono subordinati a parere del Parco, previa valutazione della relazione geologico-geotecnica e/o idraulica da allegare obbligatoriamente alla richiesta di autorizzazione da parte del proponente; le indagini geologiche dovranno comunque rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 11 marzo 1988 e, nei comuni già provvisti, recepire le risultanze degli studi geologici di supporto alla pianificazione urbanistica, redatti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41.

Si dovrà inoltre preferibilmente operare adottando tecniche di ingegneria naturalistica secondo quanto disposto all'articolo 7.F.2. lettera d).

L'autorizzazione è rilasciata dal Parco ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1988, n. 33.

Articolo 17 – Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio

17.1 Ai sensi della delibera di giunta regionale 31 maggio 1988, n. 4/33075 e in coerenza con le indicazioni del P.T.P.R. vengono individuati gli elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio storico e fornite le indicazioni per la loro tutela e valorizzazione.

Tali indicazioni si applicano a tutto il territorio del Parco e troveranno una più precisa definizione in merito alle infrastrutture di rete a seguito dell'approvazione del Piano di settore «Viabilità storica e sistema dei navigli».

Sono considerati elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio e come tali oggetto di tutela in base alla presente norma:

- a) la rete stradale fondamentale;
- b) il sistema dei navigli e dei canali;
- c) i segni dell'organizzazione del paesaggio agrario;
- d) il sistema degli insediamenti.

17.2 La rete stradale fondamentale

Costituiscono beni storici i tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie; la rete di viabilità storica è verificata ed integrata dalla consultazione dei catasti e dei documenti di archivio.

I tracciati viari storici, così individuati, costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale e devono essere tutelati garantendo:

- a) la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati stessi vietando tutti quegli interventi che possano cancellare od alterare il bene oggetto di tutela;
- b) la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati, come gli allineamenti degli edifici le visuali significative, le alberature, i muri di contenimento etc.;
- c) la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo.

17.3 Il sistema dei navigli e dei canali

Costituiscono beni storici i canali e i navigli e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia IGM 1:25.000 ed i cui tracciati risultino censiti nelle mappe

dei cessati catasti, oppure costituiscano emergenze particolari della memoria storica in relazione alla documentazione e supposta storicità, alla funzione, all'identità del costruttore.

La tutela deve esercitarsi sia sugli elementi propri dei beni rilevati che su quelli di connessione ed integrazione al territorio in relazione ai valori della memoria storica e della caratterizzazione e fruibilità del paesaggio.

Deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero:

- a) dei manufatti originali quali conche, chiuse, incili, alzaie, ponti, molini e opifici;
- b) delle caratteristiche dei rivestimenti;
- c) del sistema dei derivatori e degli adduttori;
- d) degli aspetti attraverso i quali i valori originari dell'opera possono essere resi ancora evidenti e fruibili, quali navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle alzaie;
- e) della libera ed immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori dell'opera ed il suo inserimento attivo nel paesaggio quali la vegetazione di margine, le ville e i parchi contermini, la profondità e il carattere del paesaggio.

17.4 I segni dell'organizzazione del paesaggio agrario

Sono considerati elementi costitutivi del paesaggio agrario le tracce delle bonifiche storiche ancora oggi rinvenibili sul territorio, anche laddove la progressiva meccanizzazione dell'agricoltura abbia in parte alterato le partiture poderali, e di conseguenza modificato gli schermi arborei e il sistema irriquo ad esse correlate.

Tale straordinaria tessitura storica dovrà essere tutelata, recuperata e valorizzata attraverso la promozione di programmi finalizzati:

- a) al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi;
- b) al recupero di colture pregiate quali le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui;
- c) al mantenimento, nell'ambito dell'alta pianura asciutta, delle eventuali aree residue di brughiera.

17.5 Il sistema degli insediamenti

Costituiscono beni storici da tutelare, i centri, i nuclei storici ed i complessi edilizi agricoli di valore storico, paesaggistico, ambientale come rilevabili già nella prima levatura della cartografia dell'Istituto geografico militare.

La tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata:

- a) alla conservazione e trasmissione degli organismi nel loro complesso;
- b) alla conservazione dei caratteri e degli elementi connotativi peculiari;
- c) al mantenimento del sistema di relazioni, di rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo territorio.

La tutela dei complessi e degli edifici agricoli è finalizzata:

- a) ad impedire «l'annegamento» degli stessi nelle urbanizzazioni recenti;
- b) al loro recupero che dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto della fisionomia originaria dell'insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al rapporto tra questi e il contesto (recinzioni, visuali, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale etc.).

17.6 Indicazioni relative alle modalità di redazione del Piano di Settore «Viabilità storica e sistema dei Navigli»

Il parco promuove a valorizzazione paesistica del sistema della viabilità storica fondamentale e della rete delle vie d'acqua con particolare riferimento al sistema storico dei Navigli. A tal fine viene previsto un apposito Piano di settore che, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di tutela di cui ai precedenti commi del presente articolo:

- a) individua i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici di interesse sovracomunale e della rete delle vie d'acqua (Navigli e canali);
- b) censisce ed evidenzia manufatti, caratteri ed elementi costitutivi che caratterizzano i diversi elementi delle reti individuate, indicando indirizzi, criteri e prescrizioni per la loro tutela, gestione e valorizzazione paesistica;
- c) legge ed evidenzia il ruolo storicamente assunto dalle reti individuate quale sistema di relazioni percettive e struttu-

rali tra i gli elementi paesistici rilevanti e indica, di conseguenza, indirizzi, criteri e prescrizioni volti alla valorizzazione o alla riproposizione attuale del sistema di relazioni suddette;

d) individua, tramite il confronto con associazioni ambientaliste e culturali, enti ed operatori locali e in coerenza con gli indirizzi i criteri e le prescrizioni di tutela e valorizzazione precedentemente indicati, un programma di azioni e di interventi finalizzato a garantire una più estesa fruizione paesistica delle reti individuate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, alla regolamentazione della segnaletica pubblicitaria, alla valorizzazione di siti ed elementi di particolare valore paesistico.

Come primo riferimento per l'individuazione delle reti, dei manufatti, degli elementi e delle visuali che caratterizzano le reti storiche della viabilità e delle vie d'acqua, il Piano di settore assume, oltre alle tavole IGM 1:25.000 prima levata, anche:

- l'individuazione della «Viabilità storica in Lombardia», contenuta nelle tavole allegate al documento «Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del P.T.C.P.», deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1999 n. 6/47670;
- le indicazioni contenute nella tavola B (e relativi repertori) del P.T.P.R. con particolare riferimento alle seguenti categorie:

- a) luoghi dell'identità regionale;
- b) visuali sensibili;
- c) strade panoramiche;
- d) tracciati guida paesistici;
- e) paesaggi agrari tradizionali;
- f) canali.

17.7 Indicazioni relative all'ambito Barco - Certosa

Relativamente all'ambito Barco - Certosa, definito dal P.T.P.R. ambito di specifico valore storico-ambientale e come tale individuato nella tavola D e disciplinato dall'articolo 18, comma 1 delle Norme di attuazione del piano stesso, il Parco si impegna a coordinare le azioni di salvaguardia e valorizzazione paesistica, previste per la parte di propria competenza, con la Provincia di Pavia, che è tenuta a prevedere nel P.T.C.P. una disciplina di tutela paesistica degli specifici valori storico-ambientali dell'ambito Barco-Certosa, per la parte ricadente all'esterno del Parco del Ticino, in coerenza con gli indirizzi del presente P.T.C.

TITOLO III - L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 18 - Strumenti di pianificazione e di attuazione:

inquadramento generale e procedure di approvazione

18.1 I Piani di Settore sono piani di attuazione per singoli settori funzionali redatti ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 20, in cui sono specificate ed integrate le previsioni generali del P.T.C.

Il piano di settore:

- a) dovrà essere adottato dall'Assemblea del Parco;
- a) dovrà quindi essere pubblicato per il periodo di trenta giorni consecutivi, mediante deposito presso la segreteria del Parco, che provvede a trasmetterne copia agli Enti interessati; dell'avvenuto deposito del piano è data notizia al pubblico mediante affissione del relativo avviso agli albi di tutti gli Enti interessati; nei trenta giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni depositandole presso la segreteria del Parco;
- b) dovrà quindi essere approvato dall'assemblea del Parco con le eventuali modificazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pervenute entro i termini prescritti;
- c) sarà esecutivo dopo la pubblicazione all'Albo del Parco della delibera che, attestando la conclusione del procedimento previsto ai punti precedenti, approva in via definitiva il Piano. La delibera di approvazione definitiva del Piano dovrà essere pubblicata per il periodo di quindici giorni consecutivi all'Albo Consortile e dovrà essere trasmessa in copia, entro i venti giorni successivi, alla Giunta Regionale.

I Piani di settore previsti sono:

- 1) Piano di settori boschi;
- 2) Piano di settore per la fauna terrestre;
- 3) Piano di settore per la fauna ittica;

- 4) Piano di settore agricolo;
- 5) Piano di settore viabilità storica e sistema dei navigli;
- 6) Piano di settore delle zone naturalistiche (A, B1, B2, B3, ZPN).

I Piani di settore potranno essere realizzati anche per stralci.

18.2 Il Piano di gestione del Parco attua, come previsto, dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 17, comma 6 le previsioni del P.T.C., ha validità triennale ed è articolato in Programmi attuativi annuali.

Il Piano di gestione, nel quadro del programma di attuazione delle previsioni del P.T.C. e nell'ambito delle norme generali vigenti, può prevedere la locazione di immobili compresi nel Parco e/o la loro acquisizione.

Il Piano di gestione è proposto dal Parco, previa approvazione da parte dell'Assemblea, ed è approvato dalla Giunta regionale. I Programmi attuativi annuali sono approvati con delibera del Consiglio di amministrazione previo riscontro della loro compatibilità con il Bilancio di Previsione del Parco. Una volta approvati, il Piano di gestione ed i relativi Programmi attuativi annuali andranno pubblicati per quindici giorni all'Albo del Parco ed inviati ai Comuni affinché ne pubblicizzino il contenuto. Nel caso in cui il Programma attuativo annuale preveda interventi di espropriazione per pubblica utilità, lo stesso dovrà essere pubblicato per il periodo di trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio, nonché depositato presso la segreteria del Comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, corredato dalla documentazione prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; in seguito dovrà essere rispettata la procedura prevista dagli articoli 10 e seguenti della stessa legge.

L'approvazione del programma attuativo annuale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori rispetto agli interventi identificati nei programmi medesimi.

18.3.1 I **Regolamenti** determinano ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, la localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, sono pubblicati all'Albo del Parco per un periodo di quindici giorni consecutivi, quindi divengono vincolanti. I regolamenti saranno quindi inviati ai Comuni affinché ne pubblicizzino il contenuto. Le prescrizioni in essi contenute entrano a pieno titolo in vigore e tutti sono tenuti conoscerle e rispettarle. Entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività le delibere di adozione dei singoli regolamenti devono essere trasmesse alla Regione.

18.3.2 L'adozione di regolamenti, che si rendessero necessari per garantire una corretta gestione del Parco, nonché la modifica dei regolamenti già in vigore, devono seguire la procedura stabilita al comma 18.4.1 del presente P.T.C.

18.4.1 Le previsioni del P.T.C. e dei singoli strumenti di attuazione possono essere realizzate anche mediante la stipula di specifiche Convenzioni con le proprietà interessate, siano esse soggetti pubblici o privati.

Fra il Parco e le parti interessate possono essere stipulate convenzioni che definiscano le modalità relative alla disciplina degli accessi, alla viabilità, alla fruizione pubblica, alle modalità della coltivazione e del governo dei boschi e delle aree soggette a tutela, nonché ad altri elementi rilevanti per le finalità del P.T.C., e ciò anche sulla base di convenzioni-tipo deliberate dal Parco; dette convenzioni possono prevedere la concessione di contributi ed incentivi per il raggiungimento delle finalità del P.T.C.

Le convenzioni sono approvate dal Parco, depositate per quindici giorni consecutivi all'Albo del Parco e, se necessario, trascritte presso il Pubblico Ufficio dei Registri Immobiliari.

CAPO I – NORME GENERALI DI TUTELA E GESTIONE

Articolo 19 – La tutela delle risorse idriche

19.1 Si definisce «tutela delle risorse idriche» l'attività che persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. Il Parco favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti

al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche, concorrendo alla formazione di una banca dati di informazione e documentazione sul fiume Ticino, torrenti Arno, Strona, Terdoppio e Vernavola e sui corpi idrici che interessano il territorio del Parco.

Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

19.2 Ferma restando la competenza statale per la disciplina degli interventi e delle funzioni riservati allo Stato dagli articoli 88, 89 e 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema stesso, compresi i casi di interventi finalizzati al ripristino dello stesso equilibrio, dove questo sia stato compromesso dall'intervento dell'uomo.

Sui corpi idrici non compresi nella fascia F sono consentiti, purché effettuati nel rispetto della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, i seguenti interventi:

- a) messa in asciutta;
- b) sfalcio;
- c) ripristino delle sponde;
- d) spurgo;
- e) apposizione o eliminazione di prese e derivazioni;
- f) apposizione o eliminazione di soglie.

Il Parco, in riferimento all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 esprime il proprio parere circa la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, gli interventi di bonifica ed altri simili che incidono sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale.

19.3 Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici recettori superficiali e sotterranei o immesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono possedere requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Deve essere incentivato il riuso diversificato delle acque depurate, il corretto utilizzo delle risorse idriche mediante tecnologie che favoriscano la riduzione dei consumi, nonché l'utilizzo di acque a ciclo chiuso.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina regionale vigente (articoli 9 e 13 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62), l'autorizzazione di nuovi scarichi terminali e di modifica sostanziale di quelli preesistenti (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 45, comma 11) è subordinata al rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni per la tutela e la bonifica delle falde sotterranee sono disciplinate dai piani previsti dalla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni.

In caso di inquinamento accidentale che richieda interventi di emergenza il Parco può intervenire coordinandosi con gli altri Enti competenti; a tal fine il Parco può anche stipulare preventivi accordi di programma.

19.4 Negli strumenti urbanistici dovranno essere introdotte idonee prescrizioni atte a:

- a) fissare dei vincoli di inedificabilità nei terreni storicamente soggetti ad allagamenti, spagliamenti dei corsi d'acqua e straripamenti;
- b) ridurre e contenere le aree impermeabilizzate;
- c) ripristinare la permeabilità delle aree compromesse da interventi antropici;
- d) eseguire vasche volano con funzione di accumulo di acque canalizzate, prima della loro immissione nei corpi idrici.

19.5 Il Parco, sentita l'Autorità di Bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono essere captate perché necessarie alla conservazione degli ecosistemi, così come disposto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.

È comunque vietata, ai sensi del decreto legislativo 11 mag-

gio 1999, n. 152, articolo 41, la copertura dei corsi d'acqua salvo per comprovate ragioni di pubblica incolumità.

Il rilascio ed il rinnovo di concessioni di captazione e derivazione di acque pubbliche sono subordinate al parere dell'ente gestore ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 21, comma 4, lett e), e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 23, commi 8 e 9-quater, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

L'Ente gestore, ai sensi dell'articolo 23, comma 9-quater, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, verifica le captazioni e le derivazioni già assentite e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Nel relativo parere il Parco può prescrivere l'adozione di precauzioni ed accorgimenti finalizzati al miglioramento della compatibilità ambientale.

Tali prescrizioni devono essere inserite nel disciplinare di concessione.

L'Autorità di Bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 definisce le modalità e procede alle determinazioni del deflusso minimo vitale.

Fino alla definizione di tale valore deve essere assicurata a valle di ogni presa diretta dal fiume Ticino una portata minima defluente non inferiore a 24 mc/sec. Tale portata minima defluente nei periodi di magra, o comunque di scarsità di risorse idriche, andrà assicurata dopo aver garantito le priorità dei consumi potabili e dei consumi agricoli, così come previsto dalla legislazione vigente.

Lo scavo di piccoli pozzi ad uso domestico non potabile, rientranti nelle caratteristiche elencate nell'allegato V e non soggetti a concessione, è sottoposto a certificato di conformità dell'Ente gestore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/1997. Per le opere di competenza statale indicate nell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione ed il Parco emettono i pareri di rispettiva competenza.

Articolo 20 – Tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea

20.1 La gestione dei boschi nel Parco del Ticino, fermo restando quanto previsto all'articolo 3 dalla legge regionale 27 gennaio 77, n. 9, ha obiettivi di valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei siti così come di seguito graduata.

Nelle zone A è vietato qualsiasi intervento sulla vegetazione, ivi compresi i miglioramenti forestali ed i rimboschimenti; in tali zone si potranno esercitare attività di studio e di monitoraggio scientifico che eventualmente definiranno specifici interventi forestali finalizzati unicamente alla conservazione.

Nelle zone B, così definite ai sensi dagli articoli 7.B1., 7.B2. e 7.B3., l'obiettivo da realizzare consiste nel recupero e valorizzazione della foresta di specie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici ivi presenti.

Nelle zone C, così definite ai sensi degli articoli 8.C.2, l'obiettivo previsto è analogo a quello previsto per le zone B, ma viene conseguito anche attraverso la valorizzazione degli aspetti produttivi di fruizione del bosco.

Nelle zone G, così definite ai sensi degli articoli 9.G.2, agli obiettivi di cui al punto precedente, si aggiungono anche obiettivi di uso ricreativo, di valorizzazione del paesaggio e di riequilibrio delle aree urbanizzate ed agricole. Tali obiettivi sono perseguiti valorizzando la funzione produttiva dei boschi e tendendo al contenimento delle specie infestanti esotiche.

Nelle zone IC gli Enti Consorziati, in accordo con il Parco, perseguono i comuni obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione dei boschi quali elementi paesaggistici e di miglioramento delle condizioni di vita nei centri urbani. In fase di revisione dei P.R.G. comunali, verranno determinate le modalità di gestione, valorizzazione ed uso dei boschi urbani e periurbani.

20.2 A far data dall'adozione del presente P.T.C. verrà programmata la revisione del piano di settore boschi con la quale verranno recepiti i regolamenti contenente l'elenco delle spe-

cie protette di cui legge regionale 27 giugno 1977, n. 33 e i criteri per le compensazioni di cui al successivo comma 20.4.

20.3 Il Piano di assestamento (P.d.A.) è previsto solo nel caso di gestione forestale attiva relativamente alle zone B, C, G e IC. Limitatamente alle zone B, C e G i P.d.A. potranno, su indicazione del Parco o su richiesta dei proprietari, prevedere norme e programmi per la tutela paesaggistica anche delle aree agricole limitrofe in funzione di una gestione coordinata e pluriennale delle singole componenti del paesaggio e al fine del mantenimento dell'equilibrio ecosistemico, idrogeologico ed estetico dei siti.

I P.d.A. potranno altresì tener conto e programmare interventi finalizzati ad una migliore gestione faunistica e ricreativa delle aree forestali. I P.d.A. sono adottati dal Parco e approvati secondo la normativa vigente.

20.4 Il cambio di destinazione d'uso dei boschi è di norma vietato, fatte salve le norme di deroga che, tenuto conto del valore ambientale delle aree, il Parco potrà concedere in considerazione della pubblica utilità dell'opera e delle previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica. La deroga prevederà le opere di mitigazione e le opere di compensazione che dovranno essere commisurate all'entità del danno al soprassuolo vegetale, ovvero all'impatto ambientale. Tali opere di compensazione consistranno in lavori di rimboschimento, miglioramento forestale o ricostituzione di aree naturali da attuare su superfici commisurate agli impatti, temporanei e permanenti, causati e comunque pari a rimboschimenti uguali ad almeno il triplo delle aree disboscate o a miglioramenti forestali pari ad almeno il quintuplo delle stesse.

20.5 Non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica il taglio di piante isolate, filari campestri o stradali, colture di ripa effettuato su superfici occupate da vegetazione naturale inferiore ai 2000 mq. (e quindi non considerate bosco ai sensi della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni) qualora sia eseguito, ai sensi dell'articolo 152, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Per gli interventi non inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale deve essere inoltrata domanda di autorizzazione paesaggistica all'ente subdelegato competente ai sensi della legge regionale 18/97.

Per il taglio di piante sopra descritto se inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e ricadente nelle zone A, B1, B2, B3 e nelle zone naturalistiche parziali deve essere inoltrata all'ente gestore del parco denuncia di taglio ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, articolo 8.

20.6 La tutela della flora e della vegetazione spontanea non definite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e successive modifiche e dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, sarà attuata mediante specifico regolamento contenuto nel «Piano di settore boschi», emanato dal Parco contenente l'elenco delle specie protette, anche in attuazione della disciplina prevista dalla legge regionale 27 giugno 1977, n. 33.

20.7 L'apertura di nuove piste forestali e la manutenzione di quelle esistenti sono ammesse anche nelle zone B1 e B2, purché tali piste siano incluse nei piani di settore o nei P.d.A. relativi.

20.8 Al fine di perseguire un più efficace controllo delle specie esotiche infestanti e favorire la rinnovazione delle specie autoctone, il taglio del ceduo di robinia, di ailanto e di prugnolo tardivo, nelle aree non classificate bosco, può essere autorizzato paesaggisticamente dal comune, in via di subdelega, previa certificazione di conformità dell'ente gestore.

Articolo 21 – La tutela, la gestione del patrimonio faunistico e la regolamentazione dell'attività di caccia e pesca

21.1 Il Parco ha tra i suoi obiettivi primari la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti, ed in tale ambito promuove la salvaguardia, il mantenimento e l'incremento del patrimonio faunistico autoctono.

Il Parco per il conseguimento di tali obiettivi individua, in collaborazione con le Province ed in ottemperanza alle previsioni dei Piani Faunistici Venatori adottati dalla Provincia, modalità di gestione e tutela del patrimonio faunistico considerando lo stesso anche in riferimento al corretto svolgimento di attività sperimentali didattiche, produttive, sportive e del tempo libero.

21.2 Ai soli fini faunistico-venatori, il territorio del Parco si suddivide in:

a) Parco regionale della Valle del Ticino. In tali aree la caccia è consentita secondo la normativa vigente;

b) Proposta di Parco Naturale della Valle del Ticino, da istituire secondo le procedure dell'articolo 16 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel parco naturale l'attività venatoria è vietata e la gestione faunistica è regolamentata secondo quanto dettato dall'articolo 17, comma 4, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni e persegue gli obiettivi della generale tutela e gestione delle specie faunistiche autoctone presenti, del ripopolamento e della reintroduzione delle specie compatibili con il più generale equilibrio degli ecosistemi rappresentati nel Parco, della ricerca scientifica e della formazione didattica in funzione dell'incremento della conoscenza e fruibilità del patrimonio faunistico inteso come bene inalienabile della collettività. In tale area la gestione e tutela generale del patrimonio faunistico terrestre è conseguito attraverso la redazione di un «Piano di Settore per la Fauna Terrestre», elaborato secondo i criteri per la difesa e la gestione faunistica definiti nella deliberazione di giunta regionale del 16 maggio 1997, n. 28624.

21.3 In coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 21.1, la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona costituiscono interesse primario del Parco per il raggiungimento dell'equilibrio biologico ed ambientale dei corpi idrici presenti nel territorio sottoposto a tutela. Pertanto tutti gli interventi riguardanti i corpi idrici devono essere subordinati a tale interesse: in particolare l'esercizio della pesca è vietato nelle acque ricomprese, nelle zone A e B11 divieto viene segnalato con idonea tabellazione.

21.4 La gestione e tutela della fauna ittica è conseguito attraverso la redazione di un «Piano di Settore per la tutela della Fauna Ittica» in accordo con le Province. Il «Piano di settore per la tutela della fauna ittica» è redatto ai sensi e con i contenuti prescritti dalla normativa regionale vigente in materia ed è strutturato in forma unitaria rispetto alla suddivisione amministrativa del territorio del Parco. Fino all'approvazione dei piani di settore vigono i rispettivi piani provinciali per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche di competenza.

21.5 Il Parco ha fra i propri compiti istituzionali quello di conseguire la disponibilità delle acque per il mantenimento e la valorizzazione della fauna ittica autoctona e degli ambienti acquatici naturali, realizzata attraverso una ottimale gestione complessiva delle risorse biologiche delle acque e, in particolare, delle popolazioni ittiche nonché della loro consistenza e valore biogenetico, perseguita attraverso specifici programmi concordati con la Regione e le Province.

Articolo 22 - L'esercizio dell'attività agricola, la difesa e la gestione del patrimonio agricolo esistente e l'individuazione delle zone sensibili

22.1 Il perseguimento di un funzionale rapporto fra le attività agricole e la tutela dell'ambiente rappresenta un obiettivo primario che deve essere considerato e ricercato negli interventi nel territorio del Parco.

L'esercizio dell'attività agricola concorre al mantenimento delle risorse ambientali della Valle del Ticino. Nelle zone in cui è consentita, l'attività agricola sarà mantenuta e sostenuta; in particolare i cambi di destinazione d'uso di territori agricoli, quando eventualmente concessi, dovranno garantire un interesse collettivo dominante, un impatto ambientale inferiore o pari a quello derivante dall'attività agricola e la non compromissione delle valenze ambientali, non solo dei fondi oggetto di intervento ma anche di quelli contigui.

Il Parco tutela e sostiene le attività agricole che svolgono o promuovono forme, anche sperimentali, di lotta biologica o che comunque operino con metodi biologici, meccanici agronomici ed estensivi.

22.2 L'esercizio dell'attività agricola comprende la scelta dell'indirizzo produttivo, la scelta delle tecniche di coltivazione ed allevamento, la gestione e l'utilizzo delle strutture esistenti, in attesa che vengano disciplinati dal piano di settore agricolo. Gli interventi di miglioramento od adeguamento fondiario, quali manutenzione straordinaria e nuove costruzioni di edifici, strade, canali irrigui, non sono normati dal presente articolo bensì dalla specifica normativa di zona.

22.3 Nelle zone sensibili, come classificate dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37, l'attività di allevamento deve essere orientata verso forme di basso impatto ambientale, quali la gestione oculata dei liquami.

22.4 L'allevamento del bestiame è consentito in tutte le zone fruibili per l'attività agricola, con le limitazioni previste nella specifica normativa di zona e nel rispetto della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 e successive modifiche.

22.5 Il presente P.T.C. costituisce anche le premesse per la formulazione del Piano agricolo di settore, in quanto lo stesso differenzierà le diverse zone anche in funzione del loro interesse e valore agricolo, ne programmerà la gestione dell'attività e la determinazione degli indirizzi. Per le aziende ricadenti nelle Zone B nonché per le Zone ad alta naturalità verrà predisposto, in accordo con gli agricoltori, la redazione del piano di sviluppo agricolo aziendale (P.S.A.A.).

22.6 Le determinazioni in merito alla trasformazione delle marcite saranno assunte sulla base del «Regolamento di mantenimento marcite». Tale regolamento dovrà essere revisionato ogni tre anni anche allo scopo di verificare l'eventuale necessità di adeguamento degli indennizzi previsti.

22.7 L'effettuazione di sbancamenti con reimpiego e vendita di materiale al di fuori dell'Azienda agricola, fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa di zona, sarà subordinata all'autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi secondo la normativa della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, fatti salvi gli interventi disciplinati dall'art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) planimetria in scala 1:25.000 con perimetrazione in rosso dell'area che si vorrebbe oggetto di intervento;
- 2) planimetria in scala 1:10.000 con la medesima perimetrazione;
- 3) pianta quotata dello stato di fatto e di progetto;
- 4) sezione quotata dello stato di fatto e di progetto;
- 5) relazione tecnica che individui le motivazioni dell'intervento, il quantitativo di materiale movimentato, il quantitativo di materiale asportato.

L'effettuazione di sbancamenti con asportazione di materiale, fatto salvo quanto previsto nella specifica normativa di zona, sarà subordinata al parere del Parco previa verifica del rispetto della normativa stabilita in materia dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali interventi potranno essere attuati solo se rispetteranno i seguenti criteri:

- a) esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque di irrigazione, già precedentemente disponibili ed utilizzate per scorrimento;
- b) forti limitazioni pedologiche per determinate colture tradizionali;
- c) profondità massima di intervento, compreso lo strato vegetale da accantonare, non superiore a metri 1,5;
- d) previsione, in progetto, dell'impegno al rilascio di aree di compensazione ambientale così come meglio definite nel «Regolamento per il rilascio delle aree di compensazione ambientale».

Il Parco provvederà a redigere una specifica cartografia di riferimento, con individuazione delle zone di divieto. Tali aree saranno così identificate:

1. suoli particolarmente evoluti, pregiati e produttivi;
2. suoli vulnerabili;
3. suoli con diversi fattori limitanti la produzione.

22.8 L'attività agrituristica, definita ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730 e della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3, è consentita in tutto il territorio del Parco ad eccezione delle zone A e B1 dove è specificamente vietata. In particolare le iniziative agrituristiche sono promosse a sostegno dell'attività agricola principale.

In attuazione al programma agrituristico il Parco perseguirà i seguenti obiettivi:

- a) promozione e sviluppo delle attività agrituristiche;
- b) recupero del patrimonio immobiliare rurale asservibile all'attività agrituristica.

22.9 L'Ente Parco, al fine di tutelare le aree ad elevata valenza ambientale e naturalistica sostiene l'adozione nelle pratiche agricole delle tecniche di produzione e protezione inte-

grata delle coltivazioni, finalizzata alla riduzione dell'impiego di fertilizzanti – prodotti fitosanitari, promuovendo l'impiego di metodologie di difesa biologica e di mezzi agronomici. Le misure tecniche trovano indicazioni nei disciplinari annualmente predisposti dagli organi competenti per l'applicazione delle Misure Agroambientali Comunitarie (ex Reg. CEE 2078/92). Allo scopo di conoscere la situazione sull'impiego di prodotti fitosanitari verranno attivate collaborazioni con Enti ed Istituzioni scientifiche presenti sul territorio regionale, in particolare il Servizio Fitosanitario Regionale, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, il Centro Internazionale di Studi sugli antiparassitari di Parabiago.

Articolo 23 – *Regolamentazione dell'attività di cava*

23.1 L'attività estrattiva di materiali di cava è regolamentata nel seguente modo:

a) è vietata l'apertura e la coltivazione delle cave nelle aree individuate come aree di divagazione fluviale del Ticino (F); zona A: zona naturalistica integrale; zona B1: zona naturalistica orientata; zona B2: zone naturalistiche di interesse botanico-forestale; zona B3: zona di rispetto delle zone naturalistiche periferiali e zone naturalistiche parziali;

b) è consentita l'attività estrattiva nelle restanti aree del parco in conformità alle disposizioni dei piani cave delle provincie di Varese, Milano e Pavia, approvati ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

c) è consentito il riassetto delle cave cessate in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

d) è consentito lo svolgimento di attività di escavazione nelle aree individuate nelle schede delle «Aree R – aree degradate da recuperare» richiamate dall'articolo 11. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale di tali aree devono essere finalizzati alle destinazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo;

e) la delimitazione delle aree riportate nelle schede delle «Aree R – aree degradate da recuperare», relative alle cave, è puramente indicativa. La delimitazione effettiva dell'intervento è definita dal progetto di recupero predisposto e approvato ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

f) l'appartenenza delle cave alla categoria delle aree degradate da recuperare di cui al precedente articolo 11 è stabilita dai piani cave provinciali.

Articolo 24 – *La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla funzione turistica e ricreativa*

24.1 Al fine di consentire una fruizione turistico-ricreativa compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio sottoposto a tutela, il Parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, le Province, la Regione e le Associazioni di categoria, Enti e Società pubbliche e private, azioni di promozione e sviluppo di tali attività.

24.2 Nella «Carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche» sono individuate le reti di percorsi pedonali, ciclabili e fluviali principali, lungo i quali è fatto divieto:

a) di impedire l'accesso a pedoni e ciclisti;
b) di abbandonare rifiuti;
c) di uscire dai percorsi battuti e segnalati;
d) di manomettere, danneggiare o asportare la segnaletica di percorso;

e) di transitare sulle piste ciclabili con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio o autorizzati dal Parco.

La predisposizione di nuovi percorsi e la modifica dei percorsi previsti nella allegata cartografia può essere effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 18.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi il Parco procederà direttamente o attraverso stipula di appositi accordi e convenzioni con Associazioni di categoria, Enti e Società pubbliche o private.

Al fine di maggior tutela naturalistica dei luoghi e per l'inclusività dei visitatori il Parco potrà limitare o vietare l'accesso ciclabile ed equestre lungo tali percorsi.

L'apertura di nuove strutture per il tempo libero e di nuovi percorsi è consentita previa autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi previo parere di conformità del Parco, ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articolo 10.

Tale parere di conformità sarà subordinato al rispetto dei seguenti principi:

a) compatibilità del sito prescelto per la localizzazione del centro con le presenze ambientali e paesaggistiche dell'area;

b) realizzazione di attrezzature per l'accoglienza, la sosta e il servizio agli utenti, con particolare riguardo per parcheggi e servizi igienici;

c) stipula di una convenzione con il Parco che indichi modalità e tempi d'uso delle strutture turistico ricreative con particolare riguardo all'uso per il turismo scolastico dello stesso;

d) compatibilità con altre strutture analoghe esistenti in zona.

24.3 Nelle zone A e B1 è fatto divieto di svolgere attività equestri.

È fatto divieto di abbandonare i percorsi battuti nelle zone B2, B3 e C1, di introdursi in rogge, canali, lanche e mortizze se non per l'attraversamento di guadi.

È fatto altresì divieto di aprire nuovi maneggi nelle zone A e B.

24.4 L'attività canoistica e delle imbarcazioni tradizionali condotte a remi (barcè) è sostenuta dal parco in quanto ritenuta compatibile con l'ambiente naturale, con le tradizioni socio-culturali locali e con un equilibrato sviluppo turistico del fiume. È comunque fatto divieto, anche alle imbarcazioni non a motore, di introdursi in lanche e mortizze, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna palustre e più precisamente dal 1 marzo al 30 giugno. Sui Navigli è vietata la navigazione privata con natanti aventi potenza superiore a 10 Hp effettivi; la navigazione pubblica è consentita, anche con motori di potenza superiore, previa specifica autorizzazione del Parco.

24.5 La pratica del motocross e dell'autocross è vietata sull'intero territorio del Parco, ad eccezione di quella praticata su circuiti riconosciuti e già esistenti e normati nelle allegate schede R.

24.6 Il Parco, con la predisposizione di un apposito regolamento, detta disposizioni sulla segnaletica e sulle attività pubblicitarie consentite nelle zone G1 e G2.

Articolo 25 – *Infrastrutture*

25.1 Le opere e le infrastrutture pubbliche non sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale o a verifica (di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, articolo 10), non localizzate nelle zone A, B1 e B2 e non previste dalla normativa delle singole zone, sono realizzabili purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed indirizzi di seguito indicati. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, di intesa con il Comune territorialmente interessato, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, relativi termini e modalità nonché garanzie, anche fidejussorie di esecuzione. L'ente parco, in sede di espressione del previsto parere può richiedere la previsione di interventi di mitigazione o di precauzioni ulteriori.

25.2 La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) ridurre al minimo l'occupazione di aree concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;

b) ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio o al miglioramento del bilancio ambientale;

c) recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse.

In particolare le compensazioni ambientali dovranno prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio). Si dovranno inoltre prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

I progetti relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture

dovranno rispettare le disposizioni dei successivi commi del presente articolo e le indicazioni contenute nei Piani di Sistema del P.T.P.R.

25.3 Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, l'Ente gestore e i comuni interessati dagli interventi, esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come modificato ed integrato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

25.4 Oltre a quanto previsto dal precedente punto 25.2, i progetti relativi a strade e ferrovie, compresi l'ampliamento e la rettificazione delle esistenti, devono tener conto del rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio agrario e forestale, con gli insediamenti rurali, con la morfologia, orografia e idrografia del territorio del Parco.

25.5 I nuovi progetti di attraversamento del fiume Ticino devono prevedere, in via prioritaria, il potenziamento degli attraversamenti esistenti: qualora sia motivatamente dimostrata, a cura del proponente, l'impossibilità di attuare tale soluzione, i nuovi attraversamenti devono, in ogni caso, escludere le zone A e B1.

25.6 Ai fini di un adeguato inserimento paesaggistico i progetti di nuove costruzioni, modificazioni e/o potenziamento di centrali di produzione di energia elettrica, elettrodotti, linee ferroviarie, autostrade e superstrade, devono prevedere misure di protezione delle aree limitrofe, siano esse rappresentate da colture agricole o centri abitati, dall'inquinamento atmosferico ed acustico, realizzate preferibilmente con idonee barriere vegetali adeguatamente dimensionate.

25.7 L'installazione di nuovi distributori di carburante e/o stazioni e/o aree di servizio sono vietate nelle zone classificate A, B1, B2 e B3. È ammessa la realizzazione di nuove fermate ferroviarie ovvero il ripristino di quelle esistenti ed in disuso, anche in prossimità del fiume Ticino, purché tese a favorirne l'accesso con limitazione del carico automobilistico.

25.8 I progetti di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione delle opere di collettamento delle acque reflue devono perseguire la progressiva separazione dei reflui sia civili che industriali (c.d. «acque nere») dalle acque meteoriche (c.d. «piovane»), comprendendosi nelle reflue le acque di prima pioggia per una portata massima di queste ultime corrispondente alla durata di dieci minuti sulla curva di possibilità climatica del primo ordine.

È consentita, in alternativa a quanto sopra e previa dimostrazione a cura del proponente della non separabilità dei reflui «bianchi» e «neri», la realizzazione di vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di depurazione, dei reflui misti in tempo di pioggia.

Devono essere in ogni caso rispettate le norme ed i criteri definiti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

25.9 Le previsioni del P.T.C., relativamente alle aree soggette alle limitazioni costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono osservate in quanto compatibili con le limitazioni stesse. Riguardo a tali aree l'Amministrazione Militare esercita i propri poteri di autotutela anche in deroga alle disposizioni del presente P.T.C.

Le previsioni del P.T.C. relative ad immobili del demanio militare divengono efficaci dalla data di cessazione dell'uso ai fini militari.

Il Parco, qualora la Regione Lombardia intenda consultare il «Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della Regione ed i programmi di installazione militare», costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, relativamente alle aree comprese nel Parco, esprime parere.

25.10 Il Parco promuove ed incentiva le iniziative finalizzate al riutilizzo dei materiali, al riciclaggio dei rifiuti ed alla minore produzione di rifiuti.

Le piattaforme per la raccolta differenziata e gli impianti di compostaggio devono essere localizzate preferibilmente in zona IC del P.T.C.. Possono essere valutate positivamente localizzazioni in zone C o G alle seguenti condizioni:

a) che sia verificato che non esistano zone idonee ad ospitare la piattaforma all'interno del perimetro IC;

b) che la scelta del sito dove localizzare la piattaforma sia posto in adiacenza ad altri impianti pubblici esistenti o su aree da recuperare;

c) che non vi siano incompatibilità con la normativa vigente e con vincoli di carattere ambientale;

d) che la scelta della localizzazione sia preceduta da una verifica sulla idoneità della viabilità e dei servizi necessari presenti;

e) che esistano aree contermini analogamente compatibili ambientalmente atte a soddisfare eventuali esigenze future di adeguamento e/o ampliamento;

f) che il progetto presentato sia dimensionalmente adatto alle funzioni che si propongono di affidare all'impianto;

g) che siano previste e finanziate tutte quelle opere di inserimento, mitigazione e compensazione ambientale degli impatti causati.

Lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili ed industriali attraverso discariche controllate è vietato in tutto il territorio del Parco.

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti classificati inerti devono essere impermeabilizzati, sia con strato di materiale naturale, di altezza idonea con una permeabilità di almeno 10-6, che con materiale artificiale; in ogni caso devono essere previsti punti di controllo delle acque reflue.

Gli impianti di incenerimento di rifiuti devono essere a recupero di energia preferibilmente localizzati in zone IC, in aree industriali; devono operare sinergicamente con un impianto per la separazione della frazione umida dei rifiuti in modo da ottimizzare il recupero energetico.

Articolo 25-bis – Coordinamento con strumenti di programmazione sovraordinati

25-bis.1 Il presente articolo reca le disposizioni necessarie ad assicurare il coordinamento tra il P.T.C. e le previsioni di strumenti di programmazione sovraordinati e pregressi, inerenti aree comprese nel parco.

25-bis.2 Il P.T.C. recepisce ad ogni effetto le previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, approvato con L.R. 10/99, quale strumento speciale, sovraordinato e prevalente di programmazione regionale.

Conseguentemente, le previsioni tutte di detto Piano d'Area, come contenute nei relativi elaborati grafici e descrittivi, nonché come successivamente integrate e precisate nell'ambito delle procedure di approvazione dei relativi progetti e programmi di intervento, prevalgono, per le aree interessate da dette disposizioni, sulle previsioni del presente P.T.C.

25-bis.3 Ai medesimi fini di cui al comma 1, il P.T.C. recepisce ad ogni effetto le previsioni di realizzazione del Piano Regolatore Generale Aeroportuale, approvato con d.m. 903 del 12 febbraio 1987, nonché le connesse previsioni di tutela assunte dai competenti organi, in conformità alle vigenti previsioni legislative, in tema di curve di esposizione al rumore e in tema di limiti di sicurezza alla edificabilità e alle altezze di cui al «Codice della navigazione».

25-bis.4 Le previsioni inerenti agli interventi inseriti nei P.R.U.S.S.T. promossi dalla Provincia di Varese e dalla Provincia di Pavia ai sensi del d.m. 8 ottobre 1998, ammessi e finanziati, rispettivamente, in data 19 aprile 2000 e in data 28 marzo 2001 dal Ministero dei Lavori Pubblici, prevalgono su ogni altra disposizione contrastante in esso contenuta. Al fine di consentire un migliore inserimento ambientale di tali interventi nelle aree comprese nel Parco, fatte salve eventuali opere ricadenti nelle zone IC, la progettazione degli interventi previsti nei suddetti Programmi dovrà tener conto delle indicazioni di carattere paesistico-ambientale formulate dall'Ente gestore del Parco.

Articolo 25-ter – Procedure di programmazione negoziata

25ter.1 L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme ovvero dai relativi strumenti attuativi, può comunque essere conseguita, in alternativa agli specifici istituti e procedure disciplinati dal presente Piano, tramite accordi di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34, Programmi Integrati di Intervento di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, conferenze di servizi

decisorie di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 14 e seguenti o comunque previste da altre disposizioni di carattere nazionale o regionale, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente; tali accordi, programmi o conferenze sono promossi ad iniziativa dell'Ente gestore o della Regione o dei Comuni interessati, nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati.

25-ter.2 In particolare, ma non esclusivamente, tali procedure possono essere utilizzate in relazione alla realizzazione di viabilità e altre infrastrutture e strutture di servizio interessanti l'area del Parco, nonché in relazione ai programmi di rilocalizzazione di aree abitate resisi necessari a seguito dell'attivazione della stazione aeroportuale intercontinentale di Malpensa 2000.

25-ter.3 In sede di definizione degli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

25-ter.4 Qualora gli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1 comportino modifiche sostanziali alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'Ente regionale, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo, programma o conferenza tramite propria delibera di Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 19, comma 2 e successive modifiche.

25-ter.5 L'Ente gestore può promuovere attività finalizzate alla conservazione o al ripristino naturalistico anche mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

Articolo 26 – La tutela della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento da rumore

26.1 Il Parco promuove:

a) l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, recare danno alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio. Gli interventi e le attività che si svolgono nel territorio del Parco non devono comportare un peggioramento della qualità dell'aria;

b) le iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento atmosferico o comunque al suo contenimento entro livelli compatibili;

c) l'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, che possono costituire alterazione dell'ambiente e recare disturbo alla quiete pubblica. Il Parco promuove iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico proveniente da fonti fisse e mobili.

Articolo 27 – L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico

27.1 Il Parco, oltre alle attività di pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente, promuove attività di educazione ambientale, di ricerca scientifica applicata alla tutela dell'ambiente, di applicazione di metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvane tradizionali.

Articolo 28 – Valutazione d'impatto ambientale

28.1 La valutazione d'impatto ambientale di piani e progetti di intervento sul territorio, in sintonia con quanto stabilito dalle direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, ha lo scopo di:

a) salvaguardare e proteggere la salute dell'uomo e le sue condizioni di vita;

b) tutelare e valorizzare le risorse naturali, il paesaggio, i beni ambientali, il patrimonio naturale e l'agricoltura;

c) concorrere alla prevenzione dei rischi e dei danni ambientali;

d) promuovere la partecipazione dei cittadini mediante una adeguata informazione sulle azioni proposte.

A tal fine sono descritti e valutati gli effetti diretti o indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a) l'uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

c) i beni materiali ed il patrimonio culturale, architettonico, sociale e paesaggistico;

d) l'interazione fra i diversi fattori precedentemente indicati.

28.2 Per la procedura di valutazione d'impatto ambientale si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

28.3 Al fine della verifica del corretto inserimento nel paesaggio degli interventi di trasformazione, tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti all'esame paesistico di cui alla Parte IV delle Norme di Attuazione del P.T.P.R.

CAPO II – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29 – Gli atti amministrativi e le procedure

29.1 Le autorizzazioni e i pareri di competenza del Parco in base alle normative vigenti, ed al presente P.T.C., sono rilasciate dal Parco stesso.

Il Parco può interrompere il termine prescritto inviando all'interessato una richiesta motivata di integrazione dei documenti o degli elementi di valutazione ritenuti indispensabili per provvedere sulla domanda di autorizzazione; tale richiesta ha effetto di sospendere il termine fissato per l'espressione del parere che ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno ricevute le integrazioni richieste.

Nell'autorizzazione il Parco può determinare le modalità di esecuzione dei lavori e fissare il termine entro il quale essi debbono essere compiuti; può inoltre imporre il rilascio di una cauzione.

La produzione o l'esibizione, da parte dei soggetti interessati, di atti e documenti necessari al Parco per esprimere il proprio parere di competenza e/o rilasciare le autorizzazioni previste dal presente P.T.C., possono essere effettuate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 30 – Pubblicità degli atti

30.1 Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti, nell'ambito della normativa dettata in materia dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

30.2 Il Parco promuove la partecipazione alle proprie attività da parte dei cittadini riuniti in associazioni.

CAPO III – POTERI REPRESSIVI E DI CONTROLLO

Articolo 31 – Vigilanza

31.1 La vigilanza sul rispetto dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela, gestione e sviluppo del territorio del Parco è esercitata dal Parco stesso attraverso il proprio personale a ciò preposto ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Articolo 32 – Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

32.1 Le sanzioni amministrative comminate sono quantificate, nel loro ammontare, applicando i criteri previsti dalle normative vigenti in materia al momento dell'accertamento nonché, in particolare, quelli fissati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, con riferimento al danno arrecato all'ambiente naturale, dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articoli 28, 29 e 30.

32.2 Ferme restando le sanzioni amministrative previste dal Titolo III della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. L'Ente Parco, qualora accerti l'inizio di interventi edilizi abusivi, segnala tali interventi al Comune interessato ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di competenza.

32.3 Fermo restando il disposto dell'articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi e regolamenti statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali vigenti.

